



COMUNE DI BARI N. 2017/00095 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017

OGGETTO

ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA ROTH A TITOLO DEFINITIVO, A SEGUITO APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI.

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO QUATTORDICI DEL MESE DI NOVEMBRE, ALLE ORE 16,30 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	NO
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO
5	CARADONNA Dott. Michele	SI
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	NO
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	NO
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO
13	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
14	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
15	DI PAOLA Ing. Domenico	NO
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
20	LAFORGIA Dott. Renato	NO
21	LOSITO Sig. Fabio	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
27	MELINI Dott.ssa Irma	SI
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	NO
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	SI

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune, oltre al Sindaco, sono presenti N° 20, dichiara valida ed aperta la seduta

OGGETTO: Acquisto dell'immobile denominato Villa Roth a titolo definitivo, a seguito approvazione proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari.

Sintesi: L'Assessore al Patrimonio con il presente provvedimento propone l'acquisto a titolo definitivo e a titolo gratuito dell'immobile denominato Villa Roth a seguito approvazione proposta transattiva del contenzioso già pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari giusta delibera G.M. n.419 del 23.6.2016

L'Assessore al Patrimonio sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Patrimonio riferisce:

Con delibera G.M. n. 419 del 23.6.2016 si procedeva all'approvazione della proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari.

La questione traeva origine dalla controversa proprietà dei seguenti immobili, così come di seguito individuati catastalmente:

a) immobile denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 117 p.lla 67, ditta Amministrazione Provinciale di Bari.

Relativamente agli immobili, come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province.

Con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", già inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)";*

Avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio veniva rubricato al n. R.G. 23908/2010.

Nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.

Con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14 l. 7 aprile 2014, n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"*.

A riscontro della nota con cui veniva trasmessa dalla Città Metropolitana al Comune di Bari la citata deliberazione n. 24 del 18/12/2014, con nota prot. n.14482 del 19.01.2015, a firma del Sindaco, l'Amministrazione Comunale confermava l'intesesse all'uso del bene con le riserve e garanzie tutte pure riportate nella richiamata deliberazione ed in data 02/02/2015 si procedeva alla formale consegna del bene denominato Villa Roth a rappresentanti dell'Ente.

Con nota prot. n. 218466/II-10 del 23/09/2015, la Direzione Generale trasmetteva al coordinatore dell'Avvocatura Civica e alla Ripartizione Patrimonio nota a firma del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari prot. n. 216994/II-10 del 22/09/2015, recante, in allegato, la proposta transattiva inviata dal proprio legale avvocato Pasquale Misciagna per il preventivo parere.

Al riguardo l'Avvocatura Civica, in data 29/09/2015, rilevava che dall'esame della proposta transattiva, emergeva che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., tale scelta appare conveniente per l'Amministrazione Comunale in considerazione dell'alea del giudizio pendente in Cassazione: in particolare, a fronte della sentenza di primo grado che riconosce la proprietà di entrambi gli immobili in favore della ex Provincia e della sentenza di secondo grado che, invece, riconosce la medesima proprietà in favore del Comune, intendono addivenire a reciproche concessioni, nella specie consistenti nel riconoscimento/conferimento della proprietà di un solo immobile a ciascuno dei contendenti.

Inoltre, la preferenza della proprietà di Villa Roth consolida l'interesse pubblico già manifestato dal Sindaco (nota n. 14482/2015) ad ottenere l'immediata disponibilità proprio di quell'immobile, per il pieno e incondizionato utilizzo per finalità sociali del Comune. Finalità che tuttora permangono.

Infine, la Civica Avvocatura specificava di ritenere di apporre alcune modifiche/integrazioni alla bozza di transazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Bari.

Tale ultima circostanza veniva condivisa dalla Ripartizione Patrimonio e, pertanto, con nota prot. n. 51078 del 02/03/2016, la bozza transattiva, così come modificata, veniva trasmessa al Segretario Generale della Città Metropolitana del Comune di Bari, al Vice Sindaco, al Capo di Gabinetto e all'Avvocato Civico.

Al riguardo il Segretario Generale della Città Metropolitana, con nota prot. n. 31735 del 04/03/2016, confermava la volontà dell'Amministrazione della Città Metropolitana alla definizione bonaria delle controversie nel formulare delle precisazioni con riferimento al punto b) della premessa ed ai punti b) e c) del dispositivo della bozza transattiva riformulata nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub A) significava che la stessa sarebbe stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Metropolitan, che deliberava in tal senso in data 21/03/2016 (delibera n.14/2016).

A seguito del provvedimento di Giunta richiamato in incipit le parti interessate provvedevano a :

- sottoscrivere l'atto di transazione in data 8.9.2016;
- richiedere l'estinzione del giudizio pendente in Cassazione, poi dichiarato con ordinanza del 28.9.2016, trasmessa dall'Avvocatura con nota n. 261897 del 14.11.2016.

Tutto ciò premesso, poiché dalle vicende de quo scaturisce l'acquisizione da parte della civica amministrazione del compendio immobiliare denominato Villa Roth è necessario che ex art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL la definitiva acquisizione del cespite immobiliare venga approvata mediante atto del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatte proprie le indicazioni e precisazioni in essa contenute, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Patrimonio;

Ritenuto che gli effetti sul patrimonio comunale siano positivi in quanto determinano l'acquisizione definitiva di un cespite al ridotto patrimonio, peraltro già da tempo utilizzato con finalità sociali rilevanti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA l'ordinanza della Cassazione n. 23061/16, rg N. 23908/2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/06/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 14 del 21/03/2016;

VISTE:

- la nota prot. n. 14482 del 19/01/2015;
- la nota prot. n.218466/II-10 del 23/09/2015;
- la nota prot. n.216994/II-10 del 22/09/2015;
- la nota Avvocatura Civica del 29/09/2015;
- la nota Ripartizione Patrimonio prot. n.51078 del 02/03/2016;
- la nota prot. n.31735 del 04/03/2016;

VISTI:

1. la dichiarazione del Dirigente Responsabile dell'espressione del parere tecnico che reca: Verificata, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di conflitti di interesse si dichiara insussistente l'obbligo di astensione nel rilasciare parere di regolarità tecnica”.

2. il parere di regolarità tecnica, espressa in atti dal Direttore Settore Patrimonio ed Inventari della Ripartizione Patrimonio, come da scheda allegata;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in atti dal Direttore della Ripartizione Ragioneria, come scheda allegata, atteso gli effetti che la presente delibera produce sullo Stato Patrimoniale dell'Ente;

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di APPROVARE l'acquisizione del compendio immobiliare denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69.

2. di AUTORIZZARE la Ripartizione Patrimonio, a porre in essere ogni successivo adempimento volto all'acquisizione secondo lo schema di atto di trasferimento immobiliare allegato e all'inventarizzazione del compendio immobiliare in parola.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 19 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 17 favorevoli (Antonio Decaro, Michele Caradonna, Michelangelo Cavone, Francesco Colella, Francesca Contursi, Giorgio D'Amore, Silvestro Delle Foglie, Francesco Giannuzzi, Fabio Losito, Massimo Maiorano, Sabino Mangano, Antonio Mariani, Anna Maurodinoia, Irma Melini, Giuseppe Muolo, Michele Picaro, Giovanni Lucio Smaldone)

n. 0 contrari

n. 2 astenuti (Pasquale Di Rella, Fabio Saverio Romito)

approva la proposta

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 03/08/2017

(Giuseppe Ceglie)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 03/08/2017

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Favorevole

Bari, 03/08/2017

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2017/00095

del 14/11/2017

OGGETTO: ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA ROTH A TITOLO DEFINITIVO, A SEGUITO APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI.

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 13/09/2017 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Anticipo odg 16

OGGETTO ESTESO:

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0381 ORE. 18.56 16-10-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI	: 019
VOTANTI	: 017
VOTI FAVOREVOLI	: 017
VOTI CONTRARI	: 000
ASTENUTI	: 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

004 BRONZINI MARCO	013 DE ROBERTIS ILARIA	025 MANGANO SABINO
008 CASCELLA GIUSEPPE	019 GIANNUZZI FRANCESCO	026 MARIANI ANTONIO
009 CAVONE MICHELANGELO	022 LACOPPOLA VITO	021 MUOLO GIUSEPPE
010 COLELLA FRANCESCO	023 LAFORGIA RENATO	037 SISTO LIVIO
027 CONTURSI FRANCESCA	040 LOSITO FABIO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	024 MAIORANO MASSIMO	

VOTANO NO

ASTENUTI

017 DI RELLA PASQUALE	018 FINOCCHIO PASQUALE
-----------------------	------------------------

ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	001 DECARO ANTONIO	031 NEVIERA GIUSEPPE
003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	032 PICARO MICHELE
005 CAMPANELLI SALVATORE	016 DI PAOLA DOMENICO	033 PISICCHIO ALFONSINO
006 CARADONNA MICHELE	028 MAURODINOIA ANNA	034 RANIERI ROMEO
007 CARRIERI GIUSEPPE	029 MELCHIORRE FILIPPO	035 ROMITO FABIO SAVERIO
011 D'AMORE GIORGIO	030 MELINI IRMA	036 SCIACOVELLI NICOLA

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca

Presiede: il Presidente DI RELLA PASQUALE

OGGETTO SINTETICO: Odg 01

OGGETTO ESTESO: Proposta di deliberazione n. 2017/120/00032

VOTAZIONE PALESE NOMINALE SEDUTA 0399 ORE. 16.46 14-11-2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

PRESENTI : 019
VOTANTI : 017
VOTI FAVOREVOLI : 017
VOTI CONTRARI : 000
ASTENUTI : 002

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTANO SI

006 CARADONNA MICHELE	012 DELLE FOGLIE SILVESTRO	028 MAURODINOIA ANNA
009 CAVONE MICHELANGELO	019 GIANNUZZI FRANCESCO	030 MELINI IRMA
010 COLELLA FRANCESCO	040 LOSITO FABIO	021 MUOLO GIUSEPPE
027 CONTURSI FRANCESCA	024 MAIORANO MASSIMO	032 PICARO MICHELE
011 D'AMORE GIORGIO	025 MANGANO SABINO	014 SMALDONE GIOVANNI LUCIO
001 DECARO ANTONIO	026 MARIANI ANTONIO	

VOTANO NO

ASTENUTI

017 DI RELLA PASQUALE 035 ROMITO FABIO SAVERIO


ASSENTI

002 ALBENZIO PIETRO	013 DE ROBERTIS ILARIA	029 MELCHIORRE FILIPPO
003 ANACLERIO ALESSANDRA	015 DI GIORGIO GIUSEPPE	031 NEVIERA GIUSEPPE
004 BRONZINI MARCO	016 DI PAOLA DOMENICO	033 PISICCHIO ALFONSINO
005 CAMPANELLI SALVATORE	018 FINOCCHIO PASQUALE	034 RANIERI ROMEO
007 CARRIERI GIUSEPPE	022 LACOPPOLA VITO	036 SCIACOVELLI NICOLA
008 CASCELLA GIUSEPPE	023 LAFORGIA RENATO	037 SISTO LIVIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Danilo Susca

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo Marinelli)



COMUNE DI BARI

RIPARTIZIONE SEGRETERIA GENERALE
1^A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

WELFARE (SOLIDARIETÀ SOCIALE, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, EMERGENZA
ABITATIVA), PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI, E.R.P., BENI CONFISCATI.

Prot. n°

INSERIRE NEL FASCICOLO ORIGINALE
+ ODEWES.
ALL'ATTENZIONE DELLA CONFERENZA
DEL CAPIGRUPPO.
19.9.2017 *F. B.*

Al Presidente del Consiglio Comunale.

SEDE

Oggetto: proposta di deliberazione n. 2017/120/00032 "ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA ROTH A TITOLO DEFINITIVO, A SEGUITO APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI"
- parere.

Con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la scrivente Commissione, letti tutti gli atti, esprime parere:

Presidente Renato Laforgia	ASSENTE
Vicepresidente Francesco Colella	FAVOREVOLE
Consigliere Michelangelo Cavone	ASSENTE
Consigliere Vito Lacoppola	FAVOREVOLE
Consigliere Anna Maurodinoia	FAVOREVOLE

Cordiali saluti.

Il Presidente

CITTA' DI BARI
RIPARTIZIONE SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

19 SET. 2017

ARRIVO

DIBATTITO RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2017

PRESIDENTE:

Mi era stato anticipato dal consigliere Bronzini un suo intervento. Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BRONZINI: Grazie, signor Presidente. Chiedo l'anticipo del punto 16.

PRESIDENTE: E' stata chiesta l'anticipazione della trattazione della proposta di deliberazione n. 2017/120/32. E' consentito un intervento a favore e uno contrario. Consigliera Melini, prego.

CONSIGLIERA MELINI: Sono costretta ad intervenire perché prima sul punto 11, il regolamento sulla pubblicità, richiesto dal consigliere Di Paola, l'iscrizione era del 25 maggio 2017, quindi è evidente che in questo caso nessuno sta improvvisando anticipazioni di punti non rilevanti. Ora invece, Presidente... l'appello lo faccio ancora una volta a lei perché io non vedo in aula il mio Capogruppo in riferimento al Gruppo Misto, però le avevo fatto anche l'altra volta questa preghiera. Siccome l'ordine del giorno lo decide la Conferenza dei Capigruppo, allora sarebbe importante anche capire per quale motivo il punto 7, che è il debito fuori bilancio per le scuole Carducci e Piccinni, che, chi ha letto bene le carte, vedrà che viene ogni volta rinviato e si passa invece all'approvazione dei verbali delle sedute. Allora mi sembra che... cerchiamo di capire se riusciamo a portare a termine e a toglierci... so che...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA MELINI: Sì, ma al di là che stiamo acquisendo Villa Roth, e poi entreremo nel merito perché c'è molto da dire anche su quello, vi vorrei far rendere conto che siamo finiti già sui giornali per avere 73 punti iscritti all'ordine del giorno. Ora io vorrei capire per quale motivo, Vicesindaco, i debiti fuori bilancio - che sono certamente delicati, per i quali certamente non sono scaduti i 120 giorni, ma questo non è neanche sentenziato - per quale motivo non si affrontano in aula visto che sono iscritti, visto che c'è una Conferenza...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA MELINI: Qua, fra i commenti fra noi, che sono sempre contro qualcuno e mai a favore di qualcosa, fra il vociare in aula e un ordine del giorno con 62 punti, secondo me... Vicesindaco e Presidente del Consiglio Di Rella, faccio un appello alla Conferenza dei Capigruppo che possa essere utile a qualcosa e non solo a iscrivere all'ordine del giorno i debiti fuori bilancio. Grazie.

PRESIDENTE: L'intervento della consigliera Melini è evidentemente contrario. Vi è un intervento a favore? Mangano, prego.

CONSIGLIERE MANGANO: Grazie, Presidente. Noi siamo a favore di questa richiesta che è pervenuta per un semplice motivo: perché sono tre anni che chiediamo dal II Municipio questa acquisizione perché abbiamo espresso in tutte le sedi, e adesso lo diciamo anche qui in aula, la volontà di acquisire in maniera definitiva Villa Roth. Per quale motivazione? - Qui lancia un appello, non c'è l'assessore Romano, ma lo mando all'intera Giunta e al Vicesindaco ovviamente - Per insediare in quella struttura un asilo nido o una scuola materna che manca in quel territorio. Quindi la volontà è sicuramente, se l'indirizzo dell'amministrazione è di rivedere quella struttura

storica e trasformarla anche in un nido o in una materna che è richiesta in maniera abbastanza importante da quel quartiere, ben venga questa volontà di investire e di procedere alla trattazione di questo punto.

La nostra è una posizione politica netta, chiara, visto, ripeto, che sono tre anni che nel II Municipio i nostri consiglieri chiedono questa possibilità. Oggi ce l'abbiamo in aula. Certo, c'erano anche degli altri ordini del giorno in trattazione, ma fondamentalmente concordiamo perché è una richiesta anche del Movimento 5 Stelle l'acquisizione da parte dell'amministrazione della famosa Villa Roth, famosa più per altre situazioni piuttosto che quelle che dovrebbero essere le mire di un'amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE: In aula per la votazione sulla richiesta di anticipazione del punto n. 16.

E' aperta la votazione elettronica.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 17 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. Il Consiglio approva l'anticipazione, quindi io cedo la parola al Vicesindaco per la relazione sul punto n. 16.

Proposta di deliberazione n. 2017/120/32: Acquisto dell'immobile denominato Villa Roth a titolo definitivo a seguito approvazione proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione provinciale ora Città metropolitana del Comune di Bari vs. Comune di Bari.

ASSESSORE INTRONA: Grazie, Presidente. Grazie anche al collega Mangano per la gentile collaborazione.

Per principiare vorrei dire che questa delibera è stata valutata dalla I Commissione consiliare permanente ed effettivamente anche con il voto dei 5 Stelle ha avuto un voto favorevole all'unanimità dei presenti proprio perché il tema era sentito e, peraltro, lungamente dibattuto.

Molto brevemente, so che più o meno sapete tutti di cosa si tratta, faccio una sintesi. Con il presente provvedimento l'Assessore al patrimonio, che poi è chi vi parla, propone l'acquisto a titolo definitivo e a titolo gratuito dell'immobile denominato Villa Roth a seguito di approvazione di proposta transattiva rinveniente dal contenzioso già pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 901/2009 Corte di appello di Bari promosso dall'amministrazione provinciale ora Città metropolitana del Comune di Bari avverso il Comune di Bari giusta delibera di Giunta municipale n. 419 del 23 giugno 2016.

In sintesi, con delibera di Giunta municipale n. 419 del 23 giugno 2016 si procedeva all'approvazione della proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 901/2009 Corte d'Appello di Bari promosso dalla già Provincia oggi Città metropolitana nei confronti del Comune di Bari.

La questione trae origine dalla controversa proprietà dei seguenti immobili così come di seguito specificati: immobile denominato Villa Roth eccetera identificato al catasto eccetera e immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola 189, identificato al catasto eccetera.

Relativamente agli immobili sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune con vincolo di destinazione alle ex USL oggi ASL competenti per territorio dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di igiene mentale e ad altri servizi confluiti nel Sistema sanitario, allora dipendenti dalle Province oggi Città metropolitane.

Con sentenza del Tribunale n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati già inclusi nel patrimonio dell'ex Provincia.

La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n. 901/2009 riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 dichiarando avvenuto il trasferimento per legge dell'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati Villa Roth con esclusione della particella 298 destinata a uso scolastico e Villa Capriati con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione.

Avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari oggi Città metropolitana proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13 ottobre 2010, il cui giudizio veniva rubricato al numero di registro generale 23908/2010. Nel richiamato giudizio tuttora pendente il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari in persona del Procuratore costituito in data 20/11/2010. Con deliberazione di Giunta comunale 331 del 23/5/2014 il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati. Con deliberazione numero 24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio provinciale, ex Articolo 1 comma 14 legge 7 aprile 2014 numero 56 veniva disposto di consentire al Comune di Bari, nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rinvenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, quindi veniva fatto salvo l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani 30 denominato Villa Roth per destinarlo a finalità sociali. A riscontro della nota con cui veniva trasmessa dalla Città Metropolitana al Comune di Bari la citata deliberazione numero 24 del 18/12/2014 con nota di protocollo 14482 del 19/1/2015 a firma del Sindaco l'Amministrazione comunale confermava l'interesse all'uso del bene con le riserve e garanzie tutte pure riportate nella richiamata deliberazione ed in data 2/2/2015 si procedeva alla formale consegna del bene denominato Villa Roth a rappresentanti dell'Ente.

Con nota di protocollo 218466 del 23/9/2015 la direzione generale trasmetteva al coordinatore dell'Avvocatura civica e alla ripartizione patrimonio nota a firma del Segretario generale e della Città Metropolitana di Bari recante in allegato la proposta transattiva inviata dal proprio legale, avvocato Pasquale Misciagna, per il preventivo parere. Al riguardo l'Avvocatura civica in data 29/9/2015 rilevava che all'esame della proposta transattiva emergeva che ai sensi dell'Articolo 1965 del Codice Civile tale scelta appare conveniente per l'Amministrazione comunale in considerazione dell'area del giudizio pendente in Cassazione, in particolare a fronte delle sentenze di primo grado che riconosce la proprietà di entrambi gli immobili in favore dell'ex Provincia e della sentenza di secondo grado che invece riconosce la medesima proprietà in favore del Comune, intendendo addivenire a reciproche concessioni nella specie consistenti nel riconoscimento – conferimento della proprietà di un solo immobile a ciascuno dei contraenti. Colleghi vi leggo il deliberato per capire esattamente noi oggi che cosa eventualmente approviamo. Deliberiamo che cosa? Due punti, il punto uno, di approvare l'acquisizione del compendio immobiliare denominato Villa Roth, sito alla via Celso Ulpiani 30 identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla particella 32699, ditta Amministrazione provinciale di Bari foglio 113 particella 297 sub1 e 2 con terreno circostante riportando alle NCT di Bari alla particella 43 e 42 ditta Amministrazione

provinciale di Bari foglio 113 particella 298, sono 46,81 aree e alla particella 1 foglio 113 5,69 aree. Ancora, deliberiamo di autorizzare la ripartizione patrimonio a porre in essere ogni successivo adempimento volto all'acquisizione, secondo lo schema di atto di trasferimento immobiliare allegato e all'inventariazione del compendio immobiliare in parola. Peraltro alla delibera è anche allegato un semplicissimo e trasparentissimo, come devono essere, atto, proprio lo schema di acquisizione per cui io chiedo a prescindere dal dibattito, che certamente ci sarà, un voto favorevole perché finalmente poniamo fine ad una questione che rischiava di ingenerare, tanto per noi quanto per la Città Metropolitana, costi legali veramente inutili. Per cui ringrazio per l'attenzione e mi aspetto un voto favorevole.

Grazie.

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliera Melini prego.

CONSIGLIERA MELINI: Grazie Presidente. Dal sesto siamo arrivati al sedicesimo punto iscritto all'ordine del giorno. Villa Roth, Villa Roth la conosciamo un po' tutti, io ho fatto una delle mie prime battaglie tre anni fa a Villa Roth perché era terra di nessuno, per trent'anni è stata terra di nessuno, credo che si siano susseguite diverse amministrazioni che hanno ignorato che era una villa dell'800, patrimonio culturale tutelato e vincolato dalla Sovrintendenza, realizzata in un contesto di ville signorili dalla famiglia Roth, che è una famiglia di imprenditori del nord Europa. Questo lo dico non per fare una differenza rispetto a quello, anzi stiamo acquisendo a patrimonio del Comune di Bari un bene di pregio però lo dico per sottolineare, visto che c'è la presenza... sono contenta a questo punto, visto che i vostri colleghi sono assenti parlo alla Giunta, ci siano le persone a cui mi interessa rivolgermi, che è l'Assessore all'urbanistica e l'Assessore al welfare, perché la finalità di Villa Roth non può essere una finalità sociale nel senso... secondo me dovremmo un po' recuperare qual è il vero valore sociale. Aiutare indistintamente l'italiano dallo straniero, dall'immigrato e farli convivere, come è stato in fase di autogestione anche Villa Roth, in una fase di autogestione terribile perché io per prima ho rischiato di prendere botte andando in Villa Roth e non per uno straniero ma per un italiano che si era appropriato di un bene pubblico, questa è la mia battaglia, il bene pubblico non può essere occupato e non si può tollerare che sia occupato. Stiamo acquisendo, Assessore Tedesco, un bene che va valorizzato in quanto bene e secondo me la valorizzazione di un bene non è per forza l'orto sociale, non è per forza la convivenza di più etnie, non è per forza un tetto, un immobile di fine dell'800 nel cuore di San Pasquale, tra l'altro in una zona verde anche, perché è un bellissimo giardino, è vicino anche ad altri edifici della Curia che hanno dei bellissimi parchi, siamo vicini al Politecnico, siamo in una zona che deve essere riqualificata, ad iniziare dall'acquisizione di Villa Roth.

Mi aspetto su Villa Roth, Vicesindaco, una riqualificazione e un restauro conservativo dell'immobile per come oggi ereditato quell'immobile, noi non abbiamo musei se non per sbaglio, i turisti hanno poco da vedere a Bari. Villa Roth architettonicamente è un bellissimo esempio di villa di fine dell'800 e quindi secondo me andrebbe valorizzata non nella sua funzione sociale, perché diamo mille posti per una funzione sociale, Villa Roth va valorizzata altrimenti facciamo la battaglia fra poveri, va valorizzata perché è un immobile di pregio. Ho sentito i colleghi prima che mi hanno detto di fare un asilo all'interno di Villa Roth, io mi oppongo, io mi oppongo perché vanno fatti gli asili, vanno realizzate le scuole, ma Villa Roth è un bene vincolato che va valorizzato come contenitore culturale in una città che la cultura se la sta dimenticando. Sono contenta dell'acquisizione di Villa Roth come bene di pregio che deve aumentare in maniera esponenziale il patrimonio del Comune di Bari, non deve avere e spero che non abbia questo vincolo Segretario alla sua destinazione sociale, perché mi preoccupa, altrimenti ci dimentichiamo una storia di due secoli di un immobile per ricordarci gli ultimi trent'anni di occupazione di quell'immobile e di collettivi, di autogestione. Per ricordarci l'autogestione, i collettivi, i migranti, gli italiani e quanti altri

azzeriamo la storia dell'arte, dell'architettura italiana e ci facciamo un centro sociale legittimato con convivenze, con gli orti sociali e quello che più volte sentiamo.

Spero che qualcuno mi risponda su dove andrà a finire Villa Roth, perché spero che il prossimo nastro sia per restauro conservativo di Villa Roth, però non posso non dire in quest'Aula che oggi un senatore della Repubblica, si chiama Gaetano Quagliariello, ha cercato di entrare dentro l'ex Socrate e non gli è stato permesso l'accesso, io ho scritto al Prefetto sull'ex Socrate e non è fuori tema perché parliamo di due esempi di autogestione legittimati dalle amministrazioni di centrosinistra in barba al diritto di proprietà, al diritto del bene pubblico, al diritto della collettività di usufruire di un bene senza che ci sia il rischio che questo bene esploda e non dico una banalità, perché non c'è l'acqua se non per un rubinetto nelle scale, non c'è il gas, ci sono le bombole a gas e il riscaldamento è con le stufette elettriche. Questo è gravissimo, io sono contenta che il senatore Quagliarella oggi abbia cercato di accedere a quel luogo, io sono entrata in quel luogo, non mi è stato proibito l'ingresso, io ho denunciato al Prefetto di Bari, al Sindaco di Bari che non c'è il bagno, signori c'è il buco nel pavimento e non scorre l'acqua, c'è promiscuità assoluta tra donne e uomini. Questo io non l'ho voluto chiedere, perché tanto chiedere le dimissioni di un Assessore equivale a zero, ma questo è veramente da dimissioni, non si può dire welfare, immigrati, tutela internazionale, convenzione di Ginevra, quello che è eccetera e avere sessanta persone che in maniera promiscua vivono nel cuore della città nell'indifferenza assoluta delle Istituzioni, quando io sono andata a Villa Roth tre anni fa c'era l'indifferenza assoluta. Oggi stiamo acquisendo un bene, io vorrei veramente sentir dire da qualcuno di questa Amministrazione di centrosinistra, io dico sempre che le ideologie non vanno più di moda, però una differenza c'è, voi tollerate le occupazioni abusive, voi della Giunta tollerate le occupazioni abusive, voi della Giunta parlate di migranti e tollerate che ci siano 61 persone, rifugiati politici, che vivono in condizioni precarie, senza tutela dell'igiene, della salute, di tutto, c'è anche un malato di diabete all'interno della struttura.

Negare, non ad un senatore della Repubblica, che giustamente oggi ha fatto un esposto e voglio vedere chi risponderà di questo, ma negare a noi rappresentanti delle Istituzioni di verificare che ci siano condizioni degne ed adeguate, allora l'appello, ecco perché io Assessore Bottalico non sono andata sui giornali dicendo voglio le dimissioni, perché io vorrei semplicemente che lei si rendesse conto che non si può fare una denuncia al Prefetto, fare denuncia al Sindaco e un giorno dopo arriva un water. Il gioco del "l'Assessore non sono io" una Giunta non lo può fare, l'Amministrazione Decaro ha messo un water in una struttura di due piani con sei bagni e quando sono andata io il giorno dopo i migranti mi hanno detto ma perché ci hanno dato solo un water se noi siamo in sessantuno? Villa Roth, acquisizione al patrimonio del Comune di Bari, bene di pregio architettonico - artistico vincolato, vi prego date l'indirizzo che merita un bene del genere, vi prego date l'indirizzo che merita un bene del genere, non permettete al populismo, non permettete ad un'Amministrazione orientata troppo al sociale di facciata, di utilizzare Villa Roth per le sperimentazioni sociali, Villa Roth merita di essere valorizzata e merita sì un taglio di nastro come acquisizione al patrimonio Comune e valorizzazione dello stesso. Sull'ex Socrate, Vicesindaco mi rivolgo a lei e poi chiudo Presidente, non ho più minuti vero? Sull'ex Socrate Vicesindaco...

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA MELINI: Ho parlato alla lunga della Villa Roth. Sull'ex Socrate è gravissimo, non scherziamo! Non riesce neanche a varcare la soglia! Non è un bene di nessuno, è patrimonio del Comune di Bari. Peraltro, Villa Roth e l'ex Socrate sono due licei della provincia di Bari. Villa Roth era acquisito in capo a un liceo della Provincia, ecco perché era di proprietà della provincia di Bari trent'anni fa. In entrambi i casi, soprattutto l'ex Socrate, è dismesso come liceo della provincia

di Bari per questioni di staticità. All'interno delle Socrate vi sono le impalcature. L'anno scorso avete tollerato che ci fosse un concerto con la distribuzione di alcolici a pagamento e l'ho denunciato già un anno fa. Quando sono andata a lamentarmi quel collettivo con il quale qualcuno di quest'Amministrazione ha firmato una convenzione mi hanno risposto: "*Dobbiamo sopravvivere, ci autofinanziamo*". Qui la legge non è uguale per tutti, chi occupa l'immobile a Bari non ha i diritti che ho io perché se parcheggio male la macchina, me la portano via; se quello occupa l'intero immobile, si tiene l'immobile del Comune di Bari. Vi ricordo che abbiamo svuotato Santa Teresa o Santa Chiara, Bari Vecchia, solo e unicamente in seguito a un incendio.

Vice Sindaco, Villa Roth, io mi incateno, ma non metaforicamente, se ha destinazioni che un edificio del genere non merita. Vi invito veramente ad apprezzare la bellezza della storia di questa città. Potrebbe essere un laboratorio, ma non spetta a me deciderlo, non sono io in Giunta, un laboratorio culturale, un laboratorio per fare, ma soprattutto un laboratorio che porta a valorizzare un immobile che ha due secoli di storia e la cui storia non merita di essere ricordata come la storia delle occupazioni o delle autogestioni. Mettiamo un punto, anche lei, assessore Bottalico, altrimenti saremo vittime anche di quello che abbiamo ereditato. A voi spetta con grinta affermare il diritto. Abbiamo scritto al Prefetto, ci sono interrogazioni al Ministro degli Interni e tra un po' finiremo alla Procura perché non è possibile comportarsi così rispetto a quello che stiamo tollerando con l'ex Socrate e che abbiamo tollerato con Villa Roth. Su Villa Roth ci sono denunce penali e lei lo sa. Che ben vengano gli interventi a favore dei più deboli, dei migranti, degli aventi titolo, ma diamo dignità anche a loro perché non è dignità di un rifugiato politico vivere in sessantuno persone su due piani con sei bagni senza acqua a fare i propri bisogni fisiologici in un buco nella pavimentazione a piastrelle! Quando interviene il Comune che cosa pone? Un water su sei bagni!

Io penso che se l'avesse fatto con ognuno di noi, ci saremmo veramente chiesti dove stiamo vivendo! Io penso che quelle sessantuno persone meritino una dignità diversa e penso che il Comune di Bari meriti di riavere i propri immobili e di dare la giusta destinazione agli stessi. Il sociale non si può fare con il bazar che state realizzando per milioni di euro vicino alla polizia municipale, il sociale non sono i soldi a chi realizza l'opera, sono chances di vita e di vivibilità a chi accogliamo o a chi ha bisogno di un intervento da parte delle Amministrazioni comunali altrimenti la catena del welfare non funziona, anzi, privilegia i grandi, i ricchi, le grandi società, le grandi associazioni e cooperative che lavorano con il Comune di Bari da anni su questi temi. Loro si arricchiscono e si impoverisce chi ne ha bisogno.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mangano.

CONSIGLIERE MANGANO: Ringrazio il Presidente. Consigliera Melini, faccio una semplice battuta, visto che ha nominato un water. Io dico che per chi viene da un movimento politico che ultimamente si contraddistingue per i bidet c'è un riferimento alla complessità delle cose che lei oggi ha tirato fuori. Glielo spiegherò meglio, forse non è molto chiara. Bravissimo, consigliere Carrieri!

Noi abbiamo votato a favore di quest'anticipo perché, come poco fa ho ricordato, dal 2014, seguendo la storia di Villa Roth, ma anche dell'ex Centrale del latte e di altre strutture che erano in una situazione di stallo a livello di proprietà, quindi non potevano nemmeno definire come utilizzare le stesse per la Città di Bari, abbiamo fatto una lotta politica all'interno delle istituzioni.

Ringrazio i nostri Consiglieri municipali, la consigliera Alessandra Simone e il consigliere Claudio Carone del II Municipio perché il 20 dicembre 2016 hanno depositato degli ordini del giorno ad hoc per l'ex Centrale del latte e per Villa Roth con l'indirizzo dato all'Amministrazione di utilizzare questi luoghi, ovviamente ristrutturandoli perché non vogliamo prendere questi luoghi e trasformarli

in nidi o scuole materne comunali che non sono presenti in quella zona, quindi c'è una richiesta importante da parte dei cittadini, lasciando l'opera così com'è. È normale che deve essere ristrutturata, così come è normale che, anziché garantire a dei bambini degli ambienti di cemento senza alcuno spazio verde, abbiamo questa proprietà che ha un bellissimo giardino. Noi oggi rafforziamo quanto abbiamo già fatto all'interno del Municipio proprio per dire all'Amministrazione: *“Attenzione, evitiamo di mettere su l'ennesimo minestrone come utilizzo”*. Ci auguriamo di non vedere l'ennesima sede a supporto sociale di qualche associazione. Ben vengano, ma diamogli altri spazi perché ce ne sono tantissimi nel Comune di Bari. Questo si trova in una zona in cui c'è una forte richiesta di nidi comunali e scuole materne comunali che non sono presenti nel quartiere San Pasquale, pertanto riconvertiamo le strutture che abbiamo per renderle operative.

Detto ciò, è facile dire di usarla per azioni legate alla cultura, data la sua bellezza, ma voglio ricordare una cosa. Presidente, faccio un breve elenco, noi abbiamo il Piccini, il Petruzzelli, la Sala Murà, l'ex Mercato del pesce che diventerà un polo culturale, il Museo Storico Civico di Bari, la Pinacoteca, Santa Scolastica, la biblioteca De Gemmis e una serie di ambienti già destinati alla cultura. Se parliamo di contenitori culturali, sono d'accordo con lei, i contenitori devono essere riempiti a livello culturale. Se abbiamo tanti contenitori, dovremo sicuramente migliorare la presenza dell'attività culturali perché a volte abbiamo teatri e strutture chiuse e inutilizzate ed è un peccato. Lì sono d'accordo con lei, l'Amministrazione deve fare molto di più.

Dal punto di vista di quest'opera, in questo caso lancio anche una richiesta per l'ex Centrale del latte e per quei sopralluoghi che abbiamo fatto insieme come Commissione grazie al Consigliere Colella per quanto riguarda gli scambi demaniali. Siamo stati alla caserma Sonnino, volevo anche capire qual è la storia di quella caserma, dove siamo arrivati, se finalmente quella caserma, anziché cadere a pezzi o essere abbattuta per costruire qualche bel palazzone, sarà recuperata e anch'essa diventerà di proprietà del Comune di Bari. Abbiamo tante strutture che possono e devono essere riconvertite per realizzare quelle opere e quelle strutture idonee a ospitare ciò che richiede il cittadino. Basta con questi mega contenitori che servono più a qualche associazione piuttosto che alla finalità pubblica e civica. Ben venga questa possibilità. A questo punto abbiamo predisposto un ordine del giorno che darà un indirizzo specifico all'Amministrazione. Ben venga la questione di Villa Roth, ma facciamo sì che quel polo diventi una scuola materna o un nido comunale perché a San Pasquale non ce ne sono ed è un'azione che l'Amministrazione si deve fissare come obiettivo ben preciso per favorire questa tipologia di richieste che arriva non dal Movimento 5 Stelle, non dalla consigliera Melini, non dal consigliere Carrieri, ma dai cittadini che hanno partecipato al bilancio partecipativo al II Municipio e che hanno fatto un'esplicita richiesta. Recuperiamo delle aree perché una delle necessità è rappresentata dai nidi comunali.

Chi non ha figli, chi ha la possibilità di pagare l'asilo privato potrà essere in disaccordo, ma l'Amministrazione deve garantire questa territorialità e queste coperture perché ci sono molte persone che hanno necessità di un nido comunale e di una scuola materna comunale e oggi deve rivolgersi al privato. Va bene che ci siano anche i privati, il mercato ci deve essere, però dobbiamo coprire garantire le aree all'interno del Comune di Bari, altrimenti è ovvio che ci troverete in disaccordo qualora gli obiettivi dell'Amministrazione siano ben altri. Li ho già evidenziati prima.

Per cortesia, così come noi abbiamo accolto favorevolmente la possibilità di trattazione dell'ordine del giorno, vi sottoponiamo il nostro ordine del giorno come indirizzo per l'Amministrazione comunale. Va di passo che di fronte all'approvazione di quell'ordine del giorno è ovvio che noi ci muoveremo di conseguenza sul voto per quanto riguarda l'acquisizione di Villa Roth. Sarà più che altro un voto politico, in base a quello che deciderà il Consiglio comunale, ma cerchiamo di ascoltare quello che arriva dai cittadini.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Carrieri.

CONSIGLIERE CARRIERI: L'anticipazione di questo punto chiesta dal collega Bronzini purtroppo non mi consente di fare un intervento completo articolato come avrei voluto fare. Sarò sommario, purtroppo il Capogruppo del PD ci ha fatto questo scherzo e a noi, come il jukebox, ci mettono il gettone e dobbiamo ora occuparci di un tema che è il sedicesimo all'ordine del giorno. Mi scuso per la sommarietà, non ero assolutamente preparato a discutere oggi di questo punto perché è il sedicesimo.

Detto ciò, se un giorno avrò la possibilità, chiederò per legge che siano vietati i contenziosi tra le Pubbliche amministrazioni perché è inaccettabile che la provincia e un comune si facciano liti in tribunale per anni e, invece di risolvere i problemi dei cittadini, siamo nelle aree del tribunale a risolvere le liti tra il comune e la provincia. È una cosa che secondo me non dovrebbe esistere, dovrebbe esserci un luogo deputato per dirimere i contrasti tra lo Stato e le regioni, le province e i comuni e non andare nelle aree dei tribunali che dovrebbero risolvere altri conflitti.

Premesso ciò, vorrei dire alcune cose abbastanza sommarie e stringate, ma le devo dire.

Innanzitutto non è inutile ricordare, come qualcuno ha già detto, che questa sera stiamo parlando di una villa che si chiama Villa Roth perché alcuni imprenditori non baresi hanno deciso di costruire questa villa gentilizia, così dicono le cronache, a Bari intorno alla fine dell'ottocento. Sempre come dicono le cronache si tratta di un edificio neoclassico, un bene tutelato dal 1990 e dal 2004 dichiarato dallo Stato di notevole interesse pubblico. Questo mi porterà a non essere d'accordo con il 5 Stelle per quanto riguarda la destinazione di questo bene, ma questo è un altro problema. È una villa signorile di fine ottocento, tutelata e di notevole interesse pubblico. Soltanto l'insipienza dei nostri Amministratori, pro tempore sono io l'amministratore di questa città, ha portato a essere totalmente abbandonata per anni. Un luogo di bellezza e nel quale vi sono cipressi, pini, ulivi e specie arboree di pregio è stato completamente abbandonato in città. Poiché questa città a moltissimi luoghi bellici ci possiamo permettere il lusso che alcuni di questi siano abbandonati. Questa città, invece, ha tanti luoghi belli e, dal mio punto di vista, vanno tutti preservati. Non è stato così per Villa Roth, è stata abbandonata per anni.

A un certo punto, spero di stimolare qualche Consigliere di Maggioranza, qualcuno continua a pensare in questi giorni che un bene pubblico non utilizzato possa essere occupato con la solita propaganda e retorica secondo la quale dobbiamo fare centri che aggregano le persone e contamina le culture, le religioni e le persone. Con queste solite parole il bene è occupato e per molti anni, nonostante quel bene fosse pubblico, qualcuno dice che, poiché è più intelligente e più bravo di te e sa utilizzare termini più aulici rispetto i tuoi, occupa quel bene e diventa un luogo nel quale sperimentare nuove esperienze sociali. Davanti a queste parole c'è stata un'Amministrazione pubblica che ha girato la testa dall'altra parte e ha detto: *"Fate quello che volete, in effetti così contaminiamo le culture e ci eleviamo socialmente e culturalmente"*. Io, ovviamente, sono di un parere diverso perché non è che un bene pubblico che purtroppo un'Amministrazione o uno Stato insipiente non coltiva e non rendere fruibile deve essere occupato e destinato a nostro luogo. Non funziona così una comunità di persone che pensa di vivere insieme con alcune regole. Così, invece, è accaduto per molti anni fino a quando il Presidente dell'ex provincia Schittulli ha ottenuto un provvedimento di sgombero e il luogo è stato sgomberato con tante difficoltà. Dopo anni di abbandono e di occupazione finalmente la comunità si ricorda che ci sono delle regole e si va lì a deliberare quell'immobile, l'immobile, invece di essere ristrutturato e riqualificato (lo voglio rileggere, questo è un bene tutelato dallo Stato, è un immobile di notevole interesse pubblico),

invece di fare quello che deve fare non il buon padre di famiglia, ma il buon Sindaco che ha sul territorio una cosa del genere e quindi la riqualifica per farla diventare un giardino, un piccolo museo, uno spazio per quel municipio e una funzione didattica, non si fa niente di tutto questo. In queste storie ci sono i nomi e cognomi, Michele Emiliano, che ha amministrato questa città per anni e che ha consentito di girarsi dall'altra parte e di consentire quell'occupazione, e il sindaco Decaro, che ha altrettanto girato la testa dall'altra parte e ha detto che, poiché vi sono delle emergenze sociali e abitative che non possiamo sopperire, invece di destinare alle emergenze sociali e abitative i luoghi deputati, che secondo me sono le case e gli alberghi (io penso che un'emergenza abitativa sia una casa e un albergo dove in qualche modo vi è la luce, un letto, i servizi igienici e il decoro delle persone), l'amministrazione Decaro ha detto ad alcune persone italiane e straniere: *“Lì c'è una villa dell'ottocento che si chiama Villa Roth dove non c'è neanche l'acqua e la corrente, andate a vivere lì perché è meglio di vivere per strada”*. Questa è stata la soluzione a un'emergenza abitativa che abbiamo avuto in città per un certo numero di persone.

Parco Bronzini. Tu, che sei il Capogruppo del Pd e, peraltro, un amministratore come me perché noi siamo cittadini di questa città e non calati da Marte perché in qualche modo abbiamo poteri sovranaturali, siamo cittadini chiamati da altri ad amministrare questa città. Secondo te noi possiamo accettare che ci siano baresi o stranieri che vivono in quelle condizioni e che non possiamo pretendere dalla nostra amministrazione e da noi stessi, considerato che l'Amministrazione di Bari è amministrata da trentasei Consiglieri comunali, dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dagli Assessori e da noi. Noi non possiamo pretendere che queste persone abbiano un minimo di dignità e vadano a vivere in un posto più decoroso. Non può essere una casa per mille motivi, può essere un residence, un albergo o qualsiasi luogo diverso da una villa dell'ottocento in cui non c'è né acqua né luce in cui le persone vivono molto male. Noi, che ogni giorno siamo abituati ad avere un letto, un tetto, acqua e luce, spesso non ci rendiamo conto di come sia incredibile vivere in quelle condizioni in cui stiamo facendo vivere alcuni nostri concittadini perché là dentro ci sono dei baresi e penso che ciascuno di voi lo sappia.

Voi dite: *“Dobbiamo approfittare proprio di questa delibera per parlare di questo problema?”*. Purtroppo, mi rivolgo sempre a Marco Bronzini perché è l'autore di questo anticipo di punto, a volte in un'importante aula come quella del Consiglio comunale siamo costretti a fare questi temi quando arriva una delibera del genere. In altre occasioni, se facciamo un ordine del giorno e una soluzione urgente, come sai, langue alla fine del nostro lunghissimo ordine del giorno. Ne dobbiamo parlare stasera dicendo che è assurdo che le amministrazioni pubbliche facciano il contenzioso tra di loro, ma questo è un elemento di dettaglio e di forma, ma è assurdo noi destiniamo una villa del genere a queste finalità. Questo è il motivo per cui anche noi, colleghi di Centro destra, abbiamo depositato un ordine del giorno che in qualche modo dall'indirizzo dà l'indirizzo alla Giunta su come deve comportarsi in questa fattispecie.

Ripeto, non ho una grande dote oratoria, non riesco a colpirvi nel cuore più profondo, non ho la capacità di altri esponenti politici locali che riescono a raccontarvi tutto e il contrario di tutto, ma chiedo a voi, che, come me, siete amministratori, di pensare se è ancora ammissibile che proprio in questo momento in cui acquisiamo nel patrimonio comunale questo bene destinarlo a queste finalità. Se noi dobbiamo acquisire beni per far vivere nel degrado totale e nel peggiore dei modi i nostri concittadini, io penso che non è il caso di acquisire beni dal patrimonio culturale perché almeno sotto il profilo di forma[...].

Scusami, collega Cascella, so che l'argomento ti può interessare poco, ma ti assicuro che se qualcuno di noi facesse una visita in quei luoghi avrebbe un piccolo afflato in più quando parliamo di questi temi perché sono luoghi di sofferenze e non sempre luoghi di decoro, come noi vorremmo.

Vorrei pregare i colleghi e approfittare di questo punto per dare un indirizzo non dono di acquisizione del patrimonio all'Amministrazione comunale perché io non mi sento rappresentato da chi abbandona totalmente un bene di questo valore e, soprattutto, consente che sia procrastinata un'occupazione/invasione da chi ha necessità di avere un minimo tetto. Io non ci sto a questa politica e a questa visione, per cui meglio sotto un tetto che sotto il cielo. Noi abbiamo in Banca d'Italia centinaia di milioni di euro dei cittadini baresi che possiamo utilizzare per tante cose e già li utilizziamo. Potremmo anche utilizzarli per dare un residence e un albergo a queste persone, innanzitutto ai baresi (questa è la mia impostazione politica) che ne hanno bisogno e sono stati messi lì a sopravvivere. Spero che il dibattito possa servire a questo e non si riduca a un atto burocratico e amministrativo di acquisizione al patrimonio comunale di un bene. Vorrei tantissimo sentire, ma non c'è mai quando noi parliamo e questo sarà oggetto delle mie prossime attenzioni, l'assessore alla cultura di questo Comune, che raramente partecipa ai dibattiti del Consiglio comunale e alle serie operazioni culturali di questa città, ovviamente dal mio punto di vista, ed è sempre presente (non voglio essere volgare) in altre occasioni nelle quali non è chiamato in nessun modo a esprimersi e vuole lo stesso esprimersi sui *social network* sulle scelte politiche di altre persone. L'assessore alla cultura dovrebbe occuparsi di queste cose, di come un bene culturale tutelato dallo Stato è utilizzato dalla sua Amministrazione piuttosto che smanettare su Facebook. Dovrebbe essere presente quando parliamo di cose che hanno a che fare con la cultura e non solo con la mera acquisizione al patrimonio comunale. Mi auguro che anche qualche collega di Maggioranza voglia appoggiare le nostre indicazioni e spingere affinché questo scempio possa tornare, non dico ai fasti dei signori Roth, ma al minimo decoro che consenta a quella comunità di avere un luogo che sotto il profilo botanico (uso la parola che mi fa ridere) ha un suo valore e dovrebbe averlo anche sotto il profilo infrastrutturale e non essere come oggi un luogo in cui si ha paura ad avvicinarsi perché vi sono persone che soffrono e vivono in estremo disagio di cui tutti quanti noi dovremmo forse vergognarci.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Romito.

CONSIGLIERE ROMITO: Villa Capriati, Villa Roth, l'ex Socrate, l'ex Mercato coperto di via Carrante, l'ex Ferrhotel e potrei continuare ancora per qualche minuto. Queste sono soltanto alcune delle ultime occupazioni abusive che noi abbiamo dovuto sopportare in questa città. Ne ho citate soltanto cinque, ma sono molte di più.

Rispetto a queste occupazioni abusive che immettono dei soggetti in una proprietà pubblica senza avere alcun titolo (l'ultima in ordine di tempo, la più tristemente famosa è certamente la caserma Rossani occupata abusivamente da ormai troppo tempo) ci sono due visioni differenti contrapposte tra di loro. C'è una visione, quella della Giunta di Centro-sinistra guidata prima da Emiliano e poi da Decaro che decide di guardare dall'altra parte, di spostarsi e far finta che niente stia accadendo e che, pertanto, consente che in questa città si occupino abusivamente degli immobili di tutti quanti noi. Lo ripeto, Villa Capriati, Villa Roth, l'ex Socrate, la caserma Rossani, l'ex Mercato coperto di via Carrante, l'ex Ferrhotel. Da un lato vi è questa visione della vita, girarsi dall'altra parte e dire di fare come si vuole, di occupare. Vi è poi la nostra visione della vita e della politica, quella del Centro-destra che in una seduta di Giunta Francesco Schittulli - che ricordo ancora perché ne facevo parte e fu deciso lo sgombero di Villa Roth - ci furono delle tensioni perché, evidentemente, c'era chi la pensava in un modo, chi era un po' più restio a utilizzare la forza, chi, invece, voleva a tutti i costi sgomberare quell'area senza ascoltare alcun tipo di ragioni, però, alla fine, prevalse il nostro senso di Stato e di legalità e in quella seduta di Giunta, che ricordo ancora, il presidente Schittulli decise di applicare la legge, far rispettare da tutti quanti le norme che non devono valere soltanto per qualcuno e sgomberare Villa Roth. Ricordo, peraltro, che in quel preciso contesto storico Villa Roth non era occupata soltanto da migranti che non sapevano dove andare e cosa fare della propria vita e non avevano un tetto sotto cui dormire. Ricordo che vi sono tantissimi baresi che vivono nelle

stesse identiche situazioni e che non vanno occupando immobili pubblici, ma che stanno aspettando l'assegnazione di una casa popolare che non arriva mai o cercando di arrangiarsi in altro modo. Da un lato ci sono i cittadini baresi che seguono le regole e mantengono il senso di onore e di dignità e rispettano la legge dello Stato e, dall'altro lato, vi è un'altra categoria di persone a cui fino ad oggi è stato consentito qualsiasi cosa.

Ricordo che in quella precisa situazione di Villa Roth a occupare abusivamente quell'immobile non erano soltanto questi sventurati migranti in cerca di un tetto, ma c'erano anche tantissimi ragazzi, quelli di questi famosi collettivi con la K maiuscola che io combatto da quando facevo lo studente universitario e che, invece, utilizzavano quella porzione di Bari, quella villa straordinaria e ricca di storia e di identità per la nostra città, come una propria residenza privata dove andare ad ascoltare musica, organizzare rave party, fumare qualche spinello, eccetera. Rispetto a questo l'Amministrazione di Centro destra di Francesco Schittulli della provincia di Bari, di cui io mi onoro di essere stato un Assessore, decise di applicare la norma, non girarsi dall'altro lato, guardare negli occhi il problema e sgomberare un edificio pubblico che era stato abusivamente occupato perché questa è la nostra visione del mondo. La nostra visione del mondo è che così come le regole le rispettano i baresi e gli italiani, le devono rispettare anche i migranti che hanno avuto delle difficoltà nel trovare un alloggio, non hanno aderito alla rete Sprar, tutte queste cose meravigliose di cui sentiamo parlare in aula, per affermare un principio e cioè che qui le regole le rispettiamo tutti, sia che ci chiamiamo studenti del Kollettivo con la K o qualche altra diavoleria anni comunista anni '30 che è sicuramente demodé e insensata oggi nel 2017, sia che ci chiamiamo, ad esempio, migranti della rinascita. Questo perché io rivolgo a me stesso questo pensiero perché solo che l'Amministrazione comunale è al corrente ma oggi nel 2017 ci sono tantissimi baresi, tantissimi italiani che sono costretti a campare di espedienti, sono costretti ad andare a dormire al dormitorio della Croce Rossa, sono costretti ad arrangiarsi nei modi che ritengono più dignitosi per loro e per la loro famiglia, ci sono associazioni di volontariato che aiutano i più deboli e sono al fianco dei più deboli che non hanno una sede. Ci sono associazioni che quotidianamente prestano gratuitamente il proprio servizio per aiutare i baresi e i non baresi che sono in difficoltà, a tutta questa gente non è assolutamente consentito di occupare immobili pubblici e men che meno a questa gente è consentito di occupare immobili pubblici fatiscenti, vedi la caserma Rossani, per poi farsele sistemare a spese dell'Amministrazione comunale per restarci dentro. Esattamente in quei posti dove esattamente oggi, 2017 dopo anni di occupazione i poveri cristi che hanno la sventura di abitare in quella zona sono costretti ad ascoltare concerti fino alle 4 del mattino, smercio di sostanze alcoliche senza alcuna autorizzazione, eccetera.

Ricordo che in una di queste feste dell'occupazione, decisi di fare un salto lì con collega Michele Picaro. Noi andammo come Consiglieri a controllare e a verificare che davvero si svolgessero delle attività che loro asserivano essere sociali ma che secondo noi non ci dovevano essere perché quella era una caserma, fummo trattati da estranei, con le porte che non si potevano aprire perché non avevamo il diritto di guardare quello che accadeva in alcune stanze e cose di questo genere.

Io tengo a formalizzare e a chiudere questo intervento rappresentando alla città di Bari il fatto che davanti a voi ci sono due visioni della vita completamente differenti: da una parte c'è una visione che dice che le regole vanno rispettate e che se tu occupi un immobile pubblico devi essere sgomberato, devi andare via perché questo in un paese civile non esiste e perché ci si deve mettere in coda rispetto ai cittadini baresi, rispetto a chi fa volontariato, a chi opera nel terzo settore, a chi va a servire i pasti caldi in piazza Moro; ci si deve mettere in coda rispetto a tutta questa categoria di soggetti che servono e operano per il bene e questa è la nostra visione che non è rimasta nell'area, è stata mezza in atto quando ne abbiamo avuto la possibilità, quando governavamo la Provincia di Bari con l'ordinanza di sgombero di un immobile occupato abusivamente. Dall'altro lato, invece, ci può essere anche qualcuno che aderisce a questo modo di intendere la vita molto naif e molto da

figli dei fiori degli anni '60 e '70, una visione della vita che ritiene che si possa fare degli immobili pubblici quello che si ritiene più opportuno perché tanto noi facciamo finta che non sa successo nulla.

Voi avete la possibilità di scegliere tra queste due visioni della vita, una evidentemente ispirata a criteri che sono oggi rappresentati dal Centro Destra e un'altra che atavicamente è rappresentata da un certo modo di intendere della Sinistra intellettuale, della Sinistra da salotto che purtroppo governa questa città da troppo tempo e che ha consentito a Bari l'occupazione di circa otto, dieci immobili pubblici senza che venisse mosso un solo dito. Noi resteremo sempre a rappresentare quest'altra visione della vita, quella al di là della barricata e siamo orgogliosi di averlo fatto ogni qual volta ne abbiamo avuto la possibilità.

PRESIDENTE: Grazie, vi sono ulteriori interventi? Non ce ne sono, la discussione è chiusa.

Sono stati presentati due ordini del giorno, il primo dei quali porta tre firme: Melchiorre, Romito, Carrieri. Chiedo ai due presenti in aula chi intende relazionare.

Prego Consigliere Carrieri.

CONSIGLIERE CARRIERI: Signor Presidente sono un po' rammaricato perché pensavo di aver usato parole meno equilibrate, volevo sentire i colleghi di Maggioranza che idea si erano fatti di questa acquisizione e, soprattutto, del futuro di questo bene. Sono dispiaciuto del fatto che non abbiamo potuto discutere per problemi tattici, al termine del mio intervento chiederò il numero legale. Se dobbiamo fare tatticismi su un tema così importante, prego i colleghi del 5 Stelle di fare una riflessione perché se dobbiamo mantenere il numero legale per portare a casa un risultato e non dobbiamo fare un dibattito, verificate anche voi se ritenete questa condotta politicamente sostenibile perché volevamo fare una conversazione che al momento non vediamo.

L'ordine del giorno che ho sottoscritto assieme ai colleghi Romito, Melchiorre recita testualmente: "Il Consiglio comunale, stante l'acquisizione al patrimonio comunale di Villa Roth, stante il valore artistico e architettonico di tale compendio, tanto premesso impegna l'Amministrazione comunale alla immediata ristrutturazione e riqualificazione di Villa Roth al fine di destinarla a finalità culturali".

Dicevo prima che questa è la destinazione più consona a questo bene che ho ricordato prima quali caratteristiche ha e quindi non voglio ripetermi, però ritengo che noi che siamo l'organo di indirizzo della città di Bari dobbiamo dire che una volta che il Consiglio eventualmente delibererà di acquisire questo bene al patrimonio comunale, quale destinazione questo bene debba avere e siccome lo voglio ripetere per chi è stato poco attento e potrebbe essere così convinto, si tratta di un edificio neoclassico di fine '800, un bene tutelato dal 1990, un immobile di notevole interesse pubblico e quindi non possiamo permetterci che quell'immobile che ha queste caratteristiche continui a essere un immobile così abbandonato. Va recuperato, va riqualificato, va ristrutturato e va destinato dal nostro punto di vista per finalità prettamente culturali perché evidentemente quel bene si attaglia a queste finalità e non ad altre che sono ugualmente delle priorità come può essere la priorità di dare a qualcuno una casa, come può essere la priorità di dare a qualcuno un asilo. Però come dicevo ai colleghi del 5 Stelle che non è che se il Colosseo è vuoto ci mettiamo le persone dentro a dormire, perché il Colosseo evidentemente ha delle finalità e delle caratteristiche che sono incompatibili con quelle abitative, quindi anche questo bene di interesse pubblico, tutelato dallo Stato, venga destinato ad altro uso. E vorrei anche sapere come lo Stato tutela questo bene se è un bene che invece è nel degrado più assoluto? Spero che il Consiglio comunale voglia approvare

l'ordine del giorno e voglia, in qualche modo, destinare lo stesso compendio alle finalità che noi abbiamo esposto. Grazie.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sull'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Melini.

CONSIGLIERE MELINI: Grazie, Presidente. Come ho precisato nel primo intervento sul punto per una volta sono d'accordo con questo ordine del giorno seppur io avrei precisato un restauro conservativo perché si tratta di Piazza Umberto dove l'affidamento di progettazione è fatto per riqualificazione della Piazza per 1 milioni 200 mila euro. La differenza è sostanziale, il restauro conservativo non va a modificare la condizione dell'immobile o del bene vincolato come Piazza Umberto perché dopo settant'anni diventano vincolati dallo Stato come Villa Roth. La riqualificazione invece ha qualcosa in più, prevede più spese e comunque non si limita come Piazza Umberto, come potrebbe essere Villa Roth a restaurare senza modificare le condizioni dell'immobile in nessuna sua parte.

Il mio appello l'ho fatto all'inizio di questa discussione, lo faccio anche ora e al di là del voto politico dell'Aula io le chiedo, Vicesindaco, assieme agli Assessori competenti, di valutare al di là di quello che sarà il voto di oggi su questo punto, una valutazione di quell'immobile, fatto anche con i Consiglieri di Maggioranza dei quartieri come San Pasquale, una riqualificazione di quell'immobile che possa dare valore e pregio a una zona che sembra una zona residenziale, sembra una zona di immobili anni '70 e '80 ma in realtà è una zona che nasconde al suo interno un bene di pregio come è Villa Roth.

Per questo io ritengo che sia un bellissimo messaggio di bellezza, ci tengo e lo dirò fino alla fine perché mi rendo conto che il concetto di bellezza è qualcosa che a volte va oltre. E allora recuperarlo assieme al restauro conservativo potrebbe essere davvero un gesto di amore da parte di questa Amministrazione verso la sua città.

Pertanto non solo il voto è favorevole ma la preghiera è che si tratti di un restauro conservativo e non altro, proprio per evitare ingenti costi per la Pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE: Il Vicesindaco ha chiesto la parola per esprimere il punto di vista della Amministrazione, ne ha facoltà.

ASSESSORE INTRONA: Grazie Presidente. Ringrazio i firmatari dell'emendamento anche se il parere è contrario ma per una semplice ragione. Al momento non abbiamo ancora acquisito Villa Roth a patrimonio perché la delibera non è ancora stata approvata, né io, né nessuno dei presenti conosce quanto in realtà ci vorrà e con quale fonte di finanziamento verrà fatta la ristrutturazione conservativa dello stesso immobile. Ancora, da parte nostra c'è la volontà a prenderla come raccomandazione perché sicuramente Villa Roth ha una storia e un appeal e un valore tale da non essere il luogo ideale per allocarci l'emergenza abitativa. Io, assieme alla Giunta, e penso a tutta la Maggioranza, questo lo accolgo come una vera e propria raccomandazione però io sono una persona mediamente seria e quindi non mi posso impegnare prima ancora di avere la proprietà e il possesso dell'immobile e, soprattutto, prima che si siano veramente sviluppati i reali costi di una eventuale ristrutturazione e, soprattutto, quello che si potrà fare e non fare all'interno di Villa Roth, proprio perché trattasi di bene vincolato.

Culturalmente siamo d'accordo, lo dico sinceramente, però vi invito a ritirarlo e a trasformarlo in raccomandazione proprio perché quando avrò modo di intervenire sull'intera delibera vi dirò quello

che penso, il punto di vista dell'Amministrazione e vedrete che su molti argomenti siamo molto più vicini di quanto può sembrare.

Concludo confermando il parere negativo, grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Carrieri intende trasformarlo in raccomandazione?

CONSIGLIERE CARRIERI: Chiedo l'aiuto del Consigliere Romito che è un cofirmatario per sentire un po' anche il suo parere. Mi pare che possiamo per dare acquisito agli atti che il Vicesindaco di Bari ha detto che c'è un indirizzo per dare a questo bene una finalità culturale, quindi sostanzialmente è d'accordo con l'ordine del giorno però siccome c'è un problema di quantificazione dei costi della ristrutturazione, non la può accogliere totalmente e quindi in linea di massima siamo orientati verso questa strada. Se non vengo smentito, acquisisco questo indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale, ne sono molto felice dopo anni di diversa indicazione e acconsento insieme al collega Romito a che venga trasformato in raccomandazione.

PRESIDENTE: Che resti a verbale. Il Segretario Generale ne preda atto. Viene ritirato e trasformato in raccomandazione.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle sul quale relazionerà il Consigliere Mangano.

CONSIGLIERE MANGANO: Grazie Presidente, chiedo al Vicesindaco di chiarire un po' la situazione perché nelle parole che ho ascoltato in precedenza in realtà non è stato dato alcun indirizzo sulla scelta della Amministrazione. Questi sono indirizzi che vediamo come volontà politica. A me è sembrato di capire che non ci sia alcuna strada tracciata, almeno al momento.

Questo ordine del giorno in realtà rafforza quello che abbiamo detto in precedenza, noi vogliamo dare un indirizzo ben preciso perché lo stesso viene richiesto dalla cittadinanza che ha partecipato ai bilanci partecipativi, agli incontri con i cittadini del II Municipio e, potete informarvi anche con i colleghi del Municipio e con i vostri Consiglieri di Maggioranza dello stesso, l'indirizzo che è stato dato nel Municipio è stato quello di spingere verso una soluzione didattica. Voglio anche evidenziare che, fermo restando il valore architettonico, storico di quella struttura, sono d'accordo sul fatto che possa sembrare una nota astratta quella di ipotizzare di trasformare quello stabile in una scuola materna, io ricordo però che Bari è piena di edifici storici al cui interno ci sono delle scuole, quindi la scelta della Amministrazione dovrebbe essere di rivalutare totalmente gli ambienti per tutti gli ambiti scolastici, ma in questo caso abbiamo un edificio da ristrutturare. Io sono dell'idea che fermo restando l'adeguatezza dello stesso, quindi lasciare lo stesso intatto dal punto di vista strutturale e architettonico, non risulterebbe così improbabile pensare di adeguare la struttura a quel tipo di utilizzo anche perché tra il giardino esterno e le strutture interne non vedo una soluzione di questo tipo ma secondo noi è abbastanza attuabile e dovrebbe essere questo l'indirizzo che diamo come Movimento 5 Stelle.

Questa è la nostra visione di ristrutturazione e riuso di quell'edificio, poi se l'Amministrazione ha un certo numero di edifici e intende risolvere un problema per i cittadini attraverso la Centrale del Latte o altre acquisizioni, ce lo verrà a comunicare e poi attendiamo una risposta.

PRESIDENTE: Prima del Vicesindaco la parola al consigliere Bronzini. Prego.

CONSIGLIERE BRONZINI: Grazie signor Presidente, chiedo scusa al Vicesindaco. Già prima, quando è stato presentato l'ordine del giorno poi convertito in raccomandazione, io comprendo che dall'Aula debbano venire sollecitazioni di indirizzo, è evidente e sicuramente l'auspicio dei Consiglieri Carrieri, Romito e Melchiorre con quell'ordine del giorno è una sollecitazione da prendere con la debita attenzione.

Ora però anche l'ordine del giorno dei Consigliere Mangano è da prendere in debita considerazione. Allora mi permetterei, anche se l'ultima parola spetta sempre al Vicesindaco, di anticipare al Consigliere Mangano la richiesta di trasformarlo in raccomandazione ma poiché si tratta di due raccomandazioni che forse si possono sposare, ma non è detto che lo facciano, diamo il tempo affinché a noi Consiglieri a seguito di queste indicazioni, di quelle sollecitazioni arrivi una proposta della Amministrazione che abbia tutto il tempo di essere maturata con delle valutazioni. Questo perché quando lei ha detto di non sapere materialmente i lavori che si devono fare, è chiaro che quelli saranno funzionali ai fine di utilizzo e poiché il fine va valutato anche in termini di investimento economico, io credo che l'Amministrazione prenderà in considerazione le sollecitazioni sulle quali probabilmente quando si parla di un intervento per attività di tipo culturale, devo dire che si stanno valutando molto a Bari, quindi cerchiamo di riempirle adeguatamente queste attività altrimenti non hanno senso. Problemi che sicuramente investono il tema del sociale, la possibilità della qualità della vita delle famiglie nel momento in cui diamo più opportunità e là ci sono le graduatorie che parlano di coloro che rimangono fuori da certe opportunità, però non sappiamo neppure se per caso nella strategia complessiva della Amministrazione in zona è previsto altro che viene a costare di meno. Per me sono valide tutte e due le proposte però chiederei che la trasformazione in raccomandazione fosse non un vincolo ma una sollecitazione alla Amministrazione a proporci un ventaglio di soluzioni con alternative di costi e benefici e noi in Consiglio prendiamo una decisione perché altrimenti questi vincoli potrebbero limitare anche un'altra idea brillante che può venire dalla nostra Amministrazione, sulla quale potremmo anche concordare tutti quanti.

Signor Vicesindaco mi scuso se ho chiesto di parlare prima ma l'invito al Consigliere Mangano è che io considererò valida l'altra soluzione, chiedendo che si trasformi in raccomandazione e che non sia troppo vincolante perché altrimenti rischiamo di trovarci in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire con una soluzione che soddisfi tutti quanti. Grazie.

PRESIDENTE: Non viene dall'Amministrazione ma, Consigliere Mangano ove ritenga di ritirarla chiederemo al Vicesindaco se al momento del ritiro ritenga di accoglierla come raccomandazione.

CONSIGLIERE MANGANO: Per non ritrovarci in un vulnus funzionale da parte del Consiglio perché ovviamente dovremmo accogliere due raccomandazioni. La trasformiamo in raccomandazione direttamente in maniera tale che l'Amministrazione si impegni a fare la scelta più opportuna coinvolgendo e condividendo con il Consiglio questa volontà come ha detto il Capogruppo del PD Bronzini e a dare una risposta a quella esigenza che abbiamo lanciato noi come Movimento 5 Stelle sul tema della scuola materna o del nido che serve in quel quartiere. Pertanto ritiro l'ordine del giorno, lo trasformo in raccomandazione e attendo una sua replica.

PRESIDENTE: Prego Vicesindaco.

ASSESSORE INTRONA: Grazie a tutti coloro che hanno animato il confronto, io accetto la raccomandazione ci sarà la massima raccomandazione ex ante su questo tipo di scelte per cui porterò in Commissione e al Consiglio nelle sedi opportune la rosa eventuale di interventi e poi tutti insieme decideremo, perché quando si tratta di patrimonio, il patrimonio non ha colore politico. Può

avere delle idee, può avere una gestione diversa e seconda di chi lo amministra, ma è un servizio ed è un vantaggio della collettività.

Per quanto concerne gli asili, noi abbiamo raggiunto la collega con la delega alla Pubblica Istruzione che ci ha indicato che nel piano degli asili ce n'è uno in apertura alle spalle del Politecnico, quindi a meno di 400 metri da dove si trova Villa Roth e un'altra sezione primavera è stata aperta nei pressi della Chiesa Russa, quindi poiché il Municipio aveva manifestato varie volte questa necessità urgente, il Piano di programmazione ha portato già a individuare e a creare due sedi di asilo nido, quindi non c'è una emergenza assoluta, poi tutto va migliorato e tutto si migliorerà. Questa poi è una prova che il decentramento amministrativo partendo dal basso riesce a smuovere le acque.

Questo è un argomento troppo serio e troppo delicato; sull'emergenza abitativa va fatto un bel approfondimento politico e tecnico perché le persone che oggi stanno a Villa Roth che in parte furono sgomberate ma lo sgombero non fu fatto tanto bene, tanto è vero che la metà rimase esattamente là, sono tutte identificate. Hanno acqua e luce e sono baresi al primo piano ed extracomunitari con le famiglie al secondo piano, dopo di che è chiaro che Villa Roth non si presta a questa causa, soprattutto quando saranno intercettati finanziamenti per ristrutturarla. Ciò non toglie che l'emergenza abitativa è un argomento molto serio e delicato che entra proprio nella carne viva della gente e quest'Aula ha le capacità intellettuali, cognitive e tecniche per sviluppare politiche virtuose, politiche innovative per affrontare un problema che è in aumento esponenziale e che ci vede spesso, anche sollecitati dalla Questura o dalla Prefettura, a collaborare per trovare soluzioni e dare risposte a un fenomeno che è preoccupante.

Grazie per l'impegno reale profuso su questo tema.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?

CONSIGLIERE CARRIERI: Parlando a titolo personale, ho detto in precedenza che siccome non vorrei che questo fosse un dibattito nel quale poi mi viene chiesto di supportare un provvedimento che ha un suo rilievo politico, c'è stata una richiesta di anticipazione del punto all'ordine del giorno, io ho fatto i miei interventi di fronte ad un'aula quasi vuota, non vorrei che durante i nostri interventi ci fosse poca gente e poi a dibattito finito arrivino altri Consiglieri. Per cui io sono costretto a chiedere la verifica del numero legale, per vedere se ci sono i numeri politici per far approvare queste delibera

PRESIDENTE DI RELLA: È stata chiesta la verifica del numero legale. Prego il Segretario di procedere alla verifica del numero legale.

SEGRETARIO GENERALE:

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ANACLERIO Alessandra	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CARADONNA Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CARRIERI Giuseppe	PRESENTE

<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	COLELLA Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	CONTURSI Francesca	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	D'AMORE Giorgio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DELLE FOGLIE Silvestro	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DE ROBERTIS Ilaria	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI PAOLA Domenico	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	FINOCCHIO Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LOSITO Fabio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LACOPPOLA Vito	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	LAFORGIA Renato	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAIORANO Massimo	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MANGANO Sabino	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MARIANI Antonio	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	MAURODINOIA Anna	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELINI Irma	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MUOLO Giuseppe	PRESENTE
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	PISICCHIO Alfonso	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SCIACOVELLI Nicola	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	SMALDONE Giovanni Lucio	PRESENTE

Consiglieri presenti: 18, assente il Sindaco

PRESIDENTE DI RELLA: 18 Consiglieri presenti non è il numero sufficiente per continuare la seduta, pertanto è sciolta.

La seduta termina alle ore 10.18

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 14/11/2017

DIBATTITO

PRESIDENTE DI RELLA: Possiamo passare all'ordine dei giorni dei lavori partendo, e non si potrebbe fare altrimenti, dalla proposta di deliberazione n. 2017.120.00032.

Proposta di deliberazione n. 2017.120.00032: "Acquisto dell'immobile denominato Villa Roth a titolo definitivo, a seguito approvazione proposta transattiva, definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 901/09 Corte di Appello di Bari, promossa dalla Amministrazione provinciale, ora Città Metropolitana del Comune di Bari contro Comune di Bari."

Siamo alle dichiarazioni di voto, chi si iscrive a parlare?

Ha chiesto la parola la Consigliera Melini, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE MELINI: Grazie Presidente.

Dall'elenco delle giustificazioni è parso a tutti essere trascorso abbastanza tempo, su Villa Roth io ribadisco l'importanza di destinazione di questo immobile di pregio della Comunità di Bari, ho detto di proposito comunità e non città perché risiede all'interno di Carrassi, è vicino al Politecnico e ritengo debba avere la giusta definizione di un immobile che ha oltre due secoli.

Al di là quindi della narrazione del testo di delibera che oggi ci apprestiamo ad approvare, è importante che passi alla proprietà del Comune ma è anche importante che tutti i dimoranti di Villa Roth trovino più dignitosa collocazione che non un immobile dell'800 abbandonato da tanti anni. Trent'anni di occupazione legittimate da queste Amministrazioni devono, con questa acquisizione, caro Sindaco, trovare la fine e la giusta dignità nella riqualificazione di immobili di pregio e in una cultura del bello, dell'arte e della riqualificazione di immobili storici all'interno di comunità anche moderne o recenti come quel quartiere con un bellissimo parco abbastanza datato. Del verde attorno a Villa Roth, del verde che possa servire per dare un servizio di cultura, di benessere dell'arte e di riqualificazione dei nostri territori per renderlo fruibile e aperto ai baresi e non solo a poche comunità sporadiche. A tal proposito ricordo, come ho fatto durante la discussione generale, che è importante procedere a una ricollocazione anche di migranti richiedenti asilo, rifugiati politici come sono coloro dell'ex Socrate. L'Assessore Bottalico sa perfettamente che continuerò a battermi affinché tutti gli occupanti dell'ex Socrate, legittimati con una firma di convenzione dell'allora Sindaco Michele Emiliano, da tre anni nella totale indifferenza di questa Amministrazione che per ricordarsi della loro dignità, dopo le loro proteste, si è ricordata di portare qualcosa per la loro dignità di rifugiati politici, chiedo ancora una volta con fermezza che queste persone dimoranti, legittimate da voi e dalle vostre amministrazioni possano trovare una nuova collocazione, possano trovare una collocazione più dignitosa. Chiedo che si trovi una soluzione più trasparente anche per la gestione di Villa Ata a Palese. Villa Roth per tanti anni è stata il simbolo, assieme alla ex Socrate e insieme alle altre strutture di occupazioni pubbliche, legittimate, riconosciute ma seppur legittimate hanno visto questi individui nella totale indifferenza delle Istituzioni. Acquisire un bene così bello deve poter voler dire che deve cambiare un po' la cultura di questa città. Villa Roth deve tornare ai Baresi perché è patrimonio di questa comunità, è bene che torni al Comune di Bari ma tutti gli occupanti di Villa Roth, ex Socrate, devono ritrovare la loro dignità in strutture che il Comune può permettersi con dei finanziamenti comunitari, quindi con finanziamenti che non vengono tolti ai cittadini baresi o italiani. Questo lo voglio chiarire anche a vantaggio di eventuali problemi di concorrenza o di competitività tra i cittadini italiani e non italiani. Abbiamo i soldi, togliamo questa gente da strutture inadeguate e portiamole in strutture migliori, ridiamo a Villa Roth la sua giusta destinazione che è una e una sola, che sia una casa non della cultura nel senso del welfare ma che sia aperta ai servizi, agli incontri, alle mostre e a tutto ciò che i baresi vorranno al suo interno. Questo anche grazie alle politiche di una Amministrazione consapevole di cosa fare di Villa Roth. Duecento anni non possono essere annullati da trent'anni di occupazione. Io quindi ribadisco con fermezza che il mio voto è favorevole ma è vincolato, e per questo mi batterò fino alla fine, affinché non ci sia una finalità di welfare ma che sia una finalità di cultura e di ripristino della dignità di quel luogo. Grazie.

PRESIDENTE DI RELLA: Grazie a lei. Ci sono altri iscritti a parlare? Nessuno. Passiamo allora alla votazione sulla proposta n. 2017.120.32 con votazione elettronica. È aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE DI RELLA: Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 17, nessun contrario, astenuti 2, il Consiglio approva.

ORDINI DEL GIORNO RITIRATI E
TRASFORMATI IN RACCOMANDAZIONE

16/10/17
18.10

(2)

oggi

IL consenso comune;

- SIAMBE L'ACQUISIZIONE AL PARADISO COMUNE
DI VILLA ROTTA;

- SIAMBE IL VALORE ARTISTICO E ARCHITETTONICO DI
TUTTE LE COSE.

IL MIO INTERESSE:

INTERNA

L'ACQUISIZIONE COMUNE ALLE INTERNE DI TUTTA RESTAURAZIONE
E RIPULIZIONE DI VILLA ROTTA, AL FINE DI
DESTINARLE A FONDAZIONE CULTURALE.

Flavio
(CARRIERI)

(MELCHIORRE)
(FRONZONI)
F. O. I. O.
(POTITO)

Ritirato Verdi Trapano in
Zoccolo verde fine

A

18/10/17

(3)

ODG

IP.23

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA L'ACQUISIZIONE AL TATMI ROTHE
COMUNALE DI VILLA ROTH;
- VISTA LA CARENZA DI SVOLGIMENTO NAZIONALE
ED ASILI NIDO NEL QUARTIERE SAN PASQUALE;
- VISTA L'IMPORTANZA E LA CENTRALITA'
DELLA STRUTTURA E DEL GIARDINO ADNESSO;

INTERINA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'INTERATA
RISTRUTTURAZIONE DI VILLA ROTH AL FINE DI
REALIZZARE UN NIDO COMUNALE O UN
ASILE.

Stangano (RSS)

Fallico (RS)

Ritirate e trasferite in raccomandata



ATTO DI CESSIONE IMMOBILI

L'anno duemiladiciasette il giorno del mese di in Bari negli uffici del Comune di Bari al c.so Vittorio emanuele II n. 84, innanzi a me, avv. Donato Susca, segretario generale del Comune di Bari, con funzioni di ufficiale rogante si costituiscono:

- la **Città Metropolitana di Bari**, rappresentata in questo atto dal dott. Fernando Guido Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Locazioni e Politiche del Lavoro giusta deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Bari n. 14 del 21/03/2016.

e

il **Comune di Bari**, rappresentato in questo atto dall'avv. Giuseppe Ceglie Dirigente della Ripartizione Patrimonio Settore Gestione Patrimonio ed Inventari giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. 419 del 23.6.2016.

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari deteneva i seguenti immobili:

a) immobile denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2, con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato "Villa Capriati" sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, al foglio 117, p.lla 67;

- relativamente agli immobili come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;
- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, n. R.G. 23908/2010;
- nel richiamato giudizio, il Comune di Bari si era ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010;
- nelle more gli enti costituiti coltivavano trattative di bonario compimento che consentivano la definizione della questione mediante atto transattivo sottoscritto in data 8.9.2016, facendo seguito rispettivamente alla delibera del Consiglio Metropolitan n. 14 del 21.3.2016 e alla delibera G.M. n. 419 del 23.6.2016;
- con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23061/2016 veniva dichiarato estinto il giudizio in cassazione come sopra rubricato.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , , veniva ai sensi dell'art. 42 del tuel autorizzato l'acquisto del cespite da parte della civica amministrazione e la Ripartizione Patrimonio veniva incaricata di porre in essere tutti gli atti conseguenti;
- tutto ciò premesso, è necessario in virtù del rispetto delle intese raggiunte e formalizzate tra gli Enti, procedere alla definitiva cessione gratuita del compendio immobiliare denominato Villa Roth e di seguito meglio individuato da parte della Città metropolitana e in favore del Comune di Bari

si conviene e stipula quanto segue

ART 1

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Città Metropolitana di Bari, in persona del Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Locazioni e Politiche del Lavoro giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 14 del 21/03/2016, come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 07/02/2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta

Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 (con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico) e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30 e, per l'effetto, trasferisce gratuitamente al Comune di Bari la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari;

ART. 3

Il Comune di Bari come sopra costituito accetta il trasferimento dell'immobile come sopra individuato in ragione delle intese transattive intervenute.

ART. 4

La Città metropolitana presta le garanzie di legge, garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile ceduto e la libertà da pesi e vincoli, ovvero da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche nonché da diritti di terzi.

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune è immesso nel possesso definitivo del bene, per cui da oggi si verificheranno a suo favore e a carico tutti gli effetti utili ed onerosi dell'acquisto.

ART.6

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della parte acquirente.

Bari, _____/_____/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N. 14 del 21/3/2016

OGGETTO: Immobili siti in Bari denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" – contenzioso Corte di Cassazione RG 23908/2010 – Definizione bonaria. Sospensione della seduta. Ripresa dei lavori. Approvazione.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di marzo
nella sala delle adunanze del Palazzo della Città Metropolitana, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito alle ore 11,55 in 1^ convocazione il Consiglio Metropolitan. Presiede il Vice Sindaco Metropolitan Michele Abbaticchio, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. Donato Susca.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti

a) i Consiglieri come appresso indicati:

1) DECARO ANTONIO	P	A	11) NATILLA FRANCO	P	A
2) ABBATICCHIO MICHELE	x		12) PIETROFORTE FRANCESCA	x	
3) CARDASCIA DOMENICO	x		13) POMODORO PASQUALE	x	
4) CARRIERI GIUSEPPE	x		14) ROMAGNO ROBERTO	x	
5) CAVONE MICHELANGELO	x		15) ROMITO FABIO SAVERIO	x	
6) LACOPPOLA VITO	x		16) SCIACOVELLI NICOLA		x
7) LAPORTA MICHELE	x		17) STRAGAPEDE ANTONIO	x	
8) LEGGIERO FRANCO	x		18) VALENZANO GIUSEPPE	x	
9) LOVASCIO GIUSEPPE	x		19) VITTO DOMENICO		x
10) MAURODINOIA ANNA	x				

In totale presenti Consiglieri n.16; assenti Consiglieri n. 3.

b) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati:

1. - Presidente	MARTELLA LUIGI	Presente	Assente
2. - Componente	RAMUNDO ANTONIO	x	
3. - "	VARVAGLIONE COSIMO	x	

c) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, avv. Donato Susca;

d) il movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitan e del S.G. sono evidenziati nel verbale della odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

Il Sindaco Metropolitan, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone all'approvazione del Consiglio metropolitano la proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno della odierna seduta, avente ad oggetto: "Immobili siti in Bari denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" – contenzioso Corte di Cassazione RG 23908/2010 – Definizione bonaria."

Previa istruttoria del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive;

Il Consigliere Delegato Avv. Vito Lacoppola riferisce:

"Premesso che il patrimonio immobiliare di questa Amministrazione, acquisito giusta legge 56/2014, comprende, fra gli altri i seguenti fabbricati:

- immobile denominato "Villa Roth", sito in Bari alla Via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 113, p.lla 297 sub. 1 e 2 e p.lla 298, acquistato dalla Provincia di Bari con contratto sottoscritto in data 28.11.1961 (trascritto in data 12.12.1961 al n.39462);
- immobile denominato "Villa Capriati", sito in Bari alla Via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, unitamente alla struttura nota come ex IPPAI, al foglio 117, p.lla 67, acquistato dalla Provincia di Bari con contratto sottoscritto in data 26.08.1931 (trascritto in data 29.09.1931 al n.24576);

Preso atto che:

- le suindicate strutture, alla fine degli anni '70 erano state temporaneamente adibite a sede di servizi sanitari;
- la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, Legge n.833/1978, art.66 lett.b) prevedeva il trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti dalle province;
- il Comune di Bari, nel 1993 ha promosso apposita azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento in proprietà dei due immobili e che la Provincia di Bari ha resistito in giudizio rivendicando la citata temporaneità della destinazione dei fabbricati alle funzioni trasferite *ex lege* al Comune.

Considerato che:

- con sentenza n.1052/03 del 12.12.2003, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza del Comune di Bari, tesa ad ottenere il trasferimento degli immobili;
- detta sentenza è stata impugnata dal Comune di Bari dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- con sentenza n.909/09 del 21.01.2009, la Corte di Appello di Bari, Prima sezione civile, ha riformato la citata sentenza n.1052/03 del Tribunale di Bari, dichiarando "avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione";
- contro detta sentenza è stato proposto dalla Provincia di Bari ricorso per Cassazione.

Visto che:

- con nota prot. PG 36385 del 21.02.2013, a firma congiunta dei dirigenti del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive e del Servizio Advocatura e Contenzioso, è stato chiesto all'avv. Costantino, difensore dell'Ente nel giudizio in parola, di esprimere un parere in merito all'opportunità di procedere al rilascio delle due strutture, alla luce delle esigenze derivanti dalla necessità di "non compromettere le posizioni difensive e/o condizionare gli sviluppi della causa";
- con nota prot. PG 103295 del 10.06.2013, il Servizio Advocatura e Contenzioso ha trasmesso il parere reso dall'avv. Costantino in cui il professionista conclude "il mio parere è attendere l'esito del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e contestualmente avviare (riprendere) le trattative con il Comune di Bari al fine di giungere ad una definizione transattiva della vicenda in oggetto, tenendo conto degli interessi e delle prerogative delle amministrazioni pubbliche".

Dato atto che, con Decreto n.108 del 23.10.2015, il sig. Sindaco Metropolitan, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'art.1, comma 423 della legge n.190/2014, ha costituito l'Unità di Progetto "Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale" dell'Ente, affidandone il coordinamento al Sig. Segretario Generale.

Visto che, nell'ambito delle attività riconducibili a detto Piano, anche alla luce delle disposizioni normative introdotte dalla Regione Puglia con legge n.31 del 30.10.2015, l'Unità di Progetto, insediatasi in

data 03.11.2015, ha elaborato una serie di proposte finalizzate alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, illustrate nell'elaborato pervenuto al Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive per il tramite del Consigliere Delegato di riferimento, con nota prot. PG 17171 del 05.02.2016 e che, relativamente agli immobili di cui trattasi, conclude:

"Adiacente" [all'IPPAI] "c'è Villa Capriati su cui, unitamente a Villa Roth è pendente un pluriennale contenzioso con il Comune di Bari inerente il titolo di proprietà, attualmente riconosciuto al Comune nel secondo grado di giudizio. Nelle more del terzo grado, si potrebbe avanzare un'ipotesi di transazione che assegni la proprietà di Villa Roth al Comune e di Villa Capriati alla Città Metropolitana di Bari. In questo modo, l'intero isolato (comprendente l'IPPAI e Villa Capriati) diventerebbe di proprietà di questo Ente, rendendo la struttura sia più ampia qualora la si volesse destinare a sede di uffici, sia più appetibile in caso si optasse per la vendita".

Considerato che:

- con nota prot. PG 112800 del 22.09.2015, il Sig. Segretario Generale, sulla base dell'esito dell'incontro avvenuto in data 01.09.2015, alla presenza di rappresentanti di questa Amministrazione e del Comune di Bari, ha rappresentato al medesimo Comune la *"disponibilità dell'Ente a valutare una composizione bonaria della complessa vicenda giudiziaria mediante la stipula di un accordo bilaterale che preveda reciproche concessioni in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati"*;

- con nota prot. 51078 del 02.03.2016, nei riscontrare la suindicata nota prot. PG 112800 del 22.09.2015, il Dirigente della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari ha, a sua volta, rappresentato *"la volontà di questo Ente di addivenire ad una definizione bonaria della controversia"*.

Preso atto che, con Decreto Sindacale n.67 del 04.03.2016, è stato disposto *"di autorizzare il Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive, a porre in essere ogni provvedimento preordinato alla conclusione dell'atto di transazione volto alla definizione del contenzioso insorto fra il Comune di Bari e la Città Metropolitana di Bari, afferente la proprietà degli immobili siti in Bari denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", attualmente in attesa di giudizio da parte della Corte di Cassazione RG 23908/2010"*, nei termini e nei modi di cui all'Atto di transazione ivi allegato.

Esaminato il citato Atto di transazione, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale al fine di dividerne i contenuti e i presupposti, con particolare riferimento alle motivazioni di interesse pubblico sottese alla sottoscrizione dello stesso, riconducibili essenzialmente all'alea del giudizio pendente, all'imminenza della data fissata per l'udienza e alle considerazioni espresse nel citato elaborato redatto dall'Unità di Progetto *"Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale"*.

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre dei due beni immobili in parola sulla scorta di quanto disposto nell'Atto di transazione in parola e che può essere sintetizzato come qui di seguito si riporta:

- la Città Metropolitana rinuncia ad ogni diritto reale sull'immobile denominato "Villa Roth" e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà dello stesso, nello stato in cui si trova;

- il Comune di Bari rinuncia ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato "Villa Capriati" che, pertanto, rimane nel patrimonio della Città Metropolitana di Bari".

Aperta la discussione, intervengono alcuni Consiglieri ed il Segretario Generale, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

Il Vice Sindaco propone, per un approfondimento della proposta in questione, una breve sospensione dei lavori del Consiglio.

Detta proposta, messa ai voti, ottiene il seguente esito: presenti e votanti n.15, con voti favorevoli n.15 (Abbatichio, Cardascia, Carrieri, Cavone, Lacoppola, Laporta, Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Pietroforte, Pomodoro, Romagno, Romito, Stragapede, Valenzano) espressi per alzata di mano ed accertati dal Vice Sindaco che ne proclama il risultato.

Pertanto, alle ore 12,30, la seduta è momentaneamente sospesa.

Alle ore 13,00, il Vice Sindaco invita il Segretario Generale a procedere all'appello per la ripresa dei lavori.

Risultano presenti il Vice Sindaco e i seguenti n. 13 Consiglieri (Cardascia, Carrieri, Cavone, Lacoppola, Laporta, Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Pomodoro, Romagno, Romito, Stragapede, Valenzano);

Risultano assenti il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Vice Sindaco Metropolitan, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone all'approvazione del Consiglio metropolitano l'antescritta proposta di deliberazione, sub 1) all'ordine del giorno della odierna seduta, avente ad oggetto: "“Immobili siti in Bari denominati “Villa Roth” e “Villa Capriati” – contenzioso Corte di Cassazione RG 23908/2010 – Definizione bonaria.”

Aperta la discussione, intervengono alcuni Consiglieri, il Segretario Generale ed il Dirigente del Servizio Advocatura e Contenzioso, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

Chiusa la discussione, il Vice Sindaco Metropolitan dichiara aperta la procedura di voto sulla proposta di deliberazione, che risulta approvata avendo riportato il seguente esito: presenti n. 12; votanti n.11; astenuti n.1 (Leggiero); con voti favorevoli n. 11 (Abbatichio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta, Lovascio, Maurodinoia, Pietroforte, Romagno, Stragapede, Valenzano), espressi mediante scrutinio elettronico ed accertati dal Vice Sindaco Metropolitan che ne proclama il risultato;

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la legge n.56/2014.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari.

Visto il Decreto Sindacale n.67 del 04.03.2016.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive nonché il parere di regolarità contabile *“favorevole, ritenendo la congruità della transazione oggetto del deliberato insita nel parere favorevole espresso in linea tecnica dal dirigente proponente”* del Dirigente del Servizio Programmazione, Bilancio, Tributi, Economato e Gestione economica del Personale, espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti *“favorevole nell'intento che sia aggiornato il Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni degli immobili provinciali in vigore”*;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente assunto di:

1. prendere atto che, con Decreto Sindacale n.67 del 04.03.2016, è stato disposto *“di autorizzare il Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive, a porre in essere ogni provvedimento preordinato alla conclusione dell'atto di transazione volto alla definizione del contenzioso insorto fra il Comune di Bari e la Città Metropolitana di Bari, afferente la proprietà degli immobili siti in Bari denominati “Villa Roth” e “Villa Capriati”, attualmente in attesa di giudizio da parte della Corte di Cassazione RG 23908/2010”, nei termini e nei modi di cui all'Atto di transazione ivi allegato.*

2. condividere i contenuti e i presupposti di detto Atto, che qui si approva e si allega quale parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alle motivazioni di interesse pubblico sottese alla sottoscrizione dello stesso, riconducibili essenzialmente all'alea del giudizio pendente, all'imminenza della data fissata per l'udienza e alle considerazioni espresse nel citato elaborato redatto dall'Unità di Progetto *“Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale”* e, per l'effetto, disporre dei due beni immobili in parola nel modo che qui di seguito si riporta:

- la Città Metropolitana rinuncia ad ogni diritto reale sull'immobile denominato *“Villa Roth”* e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà dello stesso, nello stato in cui si trova;
- il Comune di Bari rinuncia ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato *“Villa Capriati”* che, pertanto, rimane nel patrimonio della Città Metropolitana di Bari.

3. dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive, assistito dal Dirigente del Servizio Avvocatura e Contenzioso, di ogni adempimento successivo, finalizzato alla sottoscrizione del suindicato Atto di transazione;

4. pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Bari e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

Su proposta del Vice Sindaco Metropolitanano

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presenti e votanti n.12 (Abbatichio, Cardascia, Cavone, Lacoppola, Laporta, Leggiero, Lovascio, Maurodinoia, Pietroforte, Romagno, Stragapede, Valenzano), espressi per alzata di mano ed accertati dal Vice Sindaco che ne proclama il risultato;

DELIBERA

- conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 287/2000.





Allegato delibera del Consiglio Metropolitan n. 14 del 21 marzo 2016

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge,

tra

-la **Città Metropolitana di Bari**, rappresentata in questo atto dal Dirigente del _____, giusta Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. ____ del ____

e

-il **Comune di Bari**, rappresentato in questo atto dal Dirigente _____, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. ____ del ____

PREMESSO CHE

-la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

a) immobile denominato "*Villa Roth*", sito alla Via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 297, sub 1 e 2, con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 298 ha 46,81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5,69;

b) immobile denominato "*Villa Capriati*", sito alla Via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, al figlio 117, p.la 67;

- relativamente agli immobili come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti dalle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n.1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;
- la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n.1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;
- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per cassazione, notificato il 13.10.2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23098/2010, con udienza fissata per il giorno 22.03.2016;
- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20.11.2010;
- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte sono rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Capruzzi per il Comune di Bari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.33 1 del 23.05.2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati";
- con deliberazione n.24 del 18.12.2014, adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art.1, comma 14, legge 7 aprile 2014 n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi e impregiudicati i diritti rinvenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla Via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"*, successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. ___ del ____, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del

_____ è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. ___ del _____, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del _____ è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto,

si stipula e si conviene quanto segue

- A) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- B) La Città metropolitana di Bari, in persona del _____, succeduta alla provincia di Bari ai sensi della legge 07.02.2014, n.56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub. 1 e 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 (con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico) e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5,69 denominato "Villa Roth", sito alla Via Celso Ulpiani, 30 e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari.
- C) Il Comune di Bari in persona del _____, come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte di Appello di Bari n.901/2009 e, pertanto, ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato "Villa Capriati", sito alla Via Amendola, 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 p.lla 67 che, pertanto, rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.
- D) La Città Metropolitana di Bari dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al giudizio in Cassazione come sopra rubricato con contestuale accettazione da parte del Comune di Bari alla suddetta rinuncia, con l'obbligo della Città Metropolitana di

depositare il presente atto dinanzi alla Suprema Corte. Le parti danno per reciprocamente compensate le spese del presente giudizio e di tutti gli altri gradi dello stesso giudizio.

- E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato "Villa Roth" che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo, da intendersi come termine essenziale per la validità del presente accordo, di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari.
- F) Le parti, come sopra rappresentate, premesso l'esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni previste dal presente atto, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" ed alla vicenda giudiziaria.
- G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori, ove necessario, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della legge 247/2012 (Legge Professionale).

Bari, _____

Letto, confermato e sottoscritto

ADP



IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO METROPOLITANO



Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia conforme della presente deliberazione:

è in pubblicazione all'albo pretorio on line della Città Metropolitana per quindici giorni consecutivi dal - 8 APR 2016 al 23 APR 2016 ex art.124, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267.

Bari, li 8 APR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 |
| <input type="checkbox"/> | Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 |

Bari, - 8 APR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente del Servizio
(dott. *Pietro Gallidoro*)

12 APR 2016



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2016

DELIBERA N.419

OGGETTO

APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI.

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI GIUGNO, , ALLE ORE 09:30 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	BRANDI Dott. Vincenzo	SI	6	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI	7	ROMANO Avv. Paola	SI
3	GALASSO Ing. Giuseppe	SI	8	SAVINO Dott.ssa Dora	SI
4	MASELLI Dott. Silvio	SI	9	TEDESCO Prof.ssa Carla	SI
5	PALONE Dott.ssa Carla	NO	10	TOMASICCHIO Dott. Angelo	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

OGGETTO: Approvazione proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari.

Sintesi: il Vice Sindaco e Assessore al Patrimonio con il presente provvedimento ha proposto l'approvazione della proposta transattiva a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari.

Il Vice Sindaco, Assessore al Patrimonio, Dr. Vincenzo Brandi sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Patrimonio riferisce:

La questione oggi proposta si riferisce alla controversa proprietà dei seguenti immobili, così come di seguito individuati catastalmente:

a) immobile denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari al foglio 117 p.lla 67, ditta Amministrazione Provinciale di Bari.

Relativamente agli immobili, come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

Con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", già inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)";*

Avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010, con udienza da fissarsi.

Nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.

Con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14 l. 7 aprile 2014, n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"*.

A riscontro della nota con cui veniva trasmessa dalla Città Metropolitana al Comune di Bari la citata deliberazione n. 24 del 18/12/2014, con nota prot. n.14482 del 19.01.2015, a firma del Sindaco, l'Amministrazione Comunale confermava l'intesesse all'uso del bene con le riserve e garanzie tutte pure riportate nella richiamata deliberazione ed in data 02/02/2015 si procedeva alla formale consegna del bene denominato Villa Roth a rappresentanti dell'Ente.

Con nota prot. n. 218466/II-10 del 23/09/2015, la Direzione Generale trasmetteva al coordinatore dell'Avvocatura Civica e alla Ripartizione Patrimonio nota a firma del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari prot. n. 216994/II-10 del 22/09/2015, recante, in allegato, la proposta transattiva inviata dal proprio legale avvocato Pasquale Misciagna per il preventivo parere.

Al riguardo l'Avvocatura Civica, in data 29/09/2015, rilevava che dall'esame della proposta transattiva, emerge che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., tale scelta appare conveniente per l'Amministrazione Comunale in considerazione dell'alea del giudizio pendente in Cassazione: in particolare, a fronte della sentenza di primo grado che riconosce la proprietà di entrambi gli immobili in favore della ex Provincia e della sentenza di secondo grado che, invece, riconosce la medesima proprietà in favore del Comune, intendono addivenire a reciproche concessioni, nella specie consistenti nel riconoscimento/conferimento della proprietà di un solo immobile a ciascuno dei contendenti.

Inoltre, la preferenza della proprietà di Villa Roth consolida l'interesse pubblico già manifestato dal Sindaco (nota n. 14482/2015) ad ottenere l'immediata disponibilità proprio di quell'immobile, per il pieno e incondizionato utilizzo per finalità sociali del Comune.

Infine, la Civica Avvocatura specificava di ritenere di apporre alcune modifiche/integrazioni alla bozza di transazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Bari.

Tale ultima circostanza veniva condivisa dalla Ripartizione Patrimonio e, pertanto, con nota prot. n. 51078 del 02/03/2016, la bozza transattiva, così come modificata, veniva trasmessa al

Segretario Generale della Città Metropolitana del Comune di Bari, al Vice Sindaco, al Capo di Gabinetto e all'Avvocato Civico.

Al riguardo il Segretario Generale della Città Metropolitana, con nota prot. n. 31735 del 04/03/2016, confermava la volontà dell'Amministrazione della Città Metropolitana alla definizione bonaria delle controversie nel formulare delle precisazioni con riferimento al punto b) della premessa ed ai punti b) e c) del dispositivo della bozza transattiva riformulata nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub A) significava che la stessa sarebbe stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Metropolitan, che deliberava in tal senso in data 21/03/2016 (delibera n.14/2016).

Tutto ciò premesso, condividendo le precisazioni indicate nella surrichiamata nota prot. n. 31735/2016 poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto.

Valutata, peraltro, in relazione alla istruttoria sopra richiamata l'utilità derivante dalla definizione transattiva del contenzioso con la Città Metropolitana del Comune di Bari .

Considerato che nella definizione dei rapporti patrimoniali tra Enti, anche alla luce dell'art. 119 co. 6 della Costituzione, deve prevalere il ricorso alla concertazione, nel rispetto dei principi di territorialità sussidiarietà, adeguatezza e correlazione tra disponibilità patrimoniale e competenze e funzioni esercitate.

Rilevato che l'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 70682 del 23/03/2016 ha comunicato che alla udienza alla Suprema Corte del 22/03/2016 il Presidente della I Sez. Civ., visto il parere favorevole del Procuratore Generale, accogliendo l'istanza dei difensori, ha differito la discussione della causa a nuovo ruolo riferendo verbalmente che l'udienza verrà fissata in tempi brevi in considerazione del fatto che il ricorso risale al 2010.

In ogni caso, trattandosi di transazione che incide su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate ex art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL la definitiva acquisizione del cespite immobiliare avverrà mediante atto del Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le indicazioni e precisazioni in essa contenute, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Patrimonio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Sentenza del Tribunale di Bari n.901/2009;

VISTO il ricorso notificato in data 13/10/2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 23/05/2014;

VISTA la deliberazione Provincia di Bari n. 24 del 18/12/2014;

VISTE:

- la nota prot. n. 14482 del 19/01/2015;
- la nota prot. n.218466/II-10 del 23/09/2015;
- la nota prot. n.216994/II-10 del 22/09/2015;
- la nota Avvocatura Civica del 29/09/2015;
- la nota Ripartizione Patrimonio prot. n.51078 del 02/03/2016;
- la nota prot. n.31735 del 04/03/2016;

VISTI:

1. la dichiarazione del Dirigente Responsabile dell'espressione del parere tecnico che reca: Verificata, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, la mancanza di conflitti di interesse si dichiara insussistente l'obbligo di astensione nel rilasciare parere di regolarità tecnica".
2. il parere di regolarità tecnica, espressa in atti dal Direttore Settore Patrimonio ed Inventari della Ripartizione Patrimonio, come da scheda allegata;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in atti dal Direttore della Ripartizione Ragioneria, come scheda allegata;

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

CON VOTI UNANIMI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

D E L I B E R A

1. di APPROVARE la proposta transattiva allegata al presente provvedimento a definizione del contenzioso pendente in Cassazione avverso la Sentenza n.901/2009 Corte di Appello di Bari promosso dall'Amministrazione Provinciale ora Città Metropolitana del Comune di Bari c/ Comune di Bari, alle condizioni e termini riportati nel ridetto atto di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all. A), ivi compresa l'accettazione dell'Amministrazione Comunale della rinuncia al giudizio in Cassazione promosso dalla Città Metropolitana.

2. di AUTORIZZARE il Dirigente della Ripartizione Patrimonio, ad intervenire nell'atto di transazione a farsi, unitamente alla controparte.

3. di DARE ATTO CHE il presente provvedimento - in forma esecutiva - dovrà essere trasmesso, per conoscenza, al Collegio dei Revisori dei Conti, giusta circolare a firma del Segretario Generale n. 143149-II-9 del 16/06/2015.

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge.

tra

- la **Città Metropolitana di Bari**, rappresentata in questo atto dal Dirigente del Servizio giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del

e

il **Comune di Bari**, rappresentato in questo atto dal Dirigente della Ripartizione Patrimonio giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

a) immobile denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 297, sub 1 e sub 2, con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato "Villa Capriati" sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, al foglio 117, p.la 67;

- relativamente agli immobili come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;
- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 con udienza da fissarsi;
- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010;
- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Capruzzi per il Comune di Bari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati".
- con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14, legge 7 aprile 2014 n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"* successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;
- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si conviene e stipula quanto segue

- A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.
- B) La Città Metropolitana di Bari, in persona del Dirigente del Servizio giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del, come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 07/02/2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 (con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico) e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30 e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari;
- C) Il Comune di Bari in persona del Dirigente della Ripartizione Patrimonio giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del, come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.901/2009 e, pertanto, ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato "Villa Capriati", sito alla via Amendola, 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 p.lla 67 che, pertanto, rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.
- D) La Città Metropolitana di Bari dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al giudizio in Cassazione come sopra rubricato con contestuale accettazione da parte del Comune alla suddetta rinuncia, con l'obbligo della Città Metropolitana di depositare il presente atto dinanzi alla Suprema Corte. Le parti danno per reciprocamente compensate le spese del presente giudizio e di tutti gli altri gradi dello stesso giudizio.
- E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato "Villa Roth" che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo, da intendersi come termine essenziale per la validità del presente accordo, di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari.

- F) Le parti, come sopra rappresentate, premesso l'esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni previste dal presente atto, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" ed alla vicenda giudiziaria.
- G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti, ove necessario, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della legge 247/2012 (Legge Professionale).

Bari, _____

Letto, confermato e sottoscritto.



Pos Gestione Patrimonio

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2016/00419

del 23 GIUGNO 2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA
N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO
DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA
DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI.**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo Favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati, visto il parere dell'Avvocatura Civica che evidenzia i vantaggi derivanti dalla transazione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contenzioso, visto il parere favorevole di regolarità tecnica che presuppone, tra l'altro, l'eseguita valutazione economica complessiva da parte del dirigente proponente, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, fatte salve le determinazioni consiliari di indirizzo e controllo politico-amministrativo previste dall'art.42, c.2, lett. 1), del D.Lgs 267/2000, ad esito del quale la Ripartizione Patrimonio dovrà procedere all'aggiornamento dell'inventario comunale a norma di legge.

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI
AI SENSI DI LEGGE.**

Bari, 21/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.901/2009 CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ORA CITTÀ METROPOLITANA DEL COMUNE DI BARI C/ COMUNE DI BARI.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Favorevole

Bari, li 27/05/2016

Il responsabile

Giuseppe Ceglie

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati, visto il parere dell'Avvocatura Civica che evidenzia i vantaggi derivanti dalla transazione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contenzioso, visto il parere favorevole di regolarità tecnica che presuppone, tra l'altro, l'eseguita valutazione economica complessiva da parte del dirigente proponente, si esprima parere favorevole di regolarità contabile, fatte salve le determinazioni consiliari di indirizzo e controllo politico-amministrativo previste dall'art.42, c.2, lett. 1), del D.Lgs 267/2000, ad esito del quale la Ripartizione Patrimonio dovrà procedere all'aggiornamento dell'inventario comunale a norma di legge.

Bari, li 06/06/2016

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) Parere di regolarità contabile:

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati, visto il parere dell'Avvocatura Civica che evidenzia i vantaggi derivanti dalla transazione e gli alternativi rischi derivanti dal protrarsi del contenzioso, visto il parere favorevole di regolarità tecnica che presuppone, tra l'altro, l'eseguita valutazione economica complessiva da parte del dirigente proponente, si esprima parere favorevole di regolarità contabile, fatte salve le determinazioni consiliari di indirizzo e controllo politico-amministrativo previste dall'art.42, c.2, lett. 1), del D.Lgs 267/2000, ad esito del quale la Ripartizione Patrimonio dovrà procedere all'aggiornamento dell'inventario comunale a norma di legge.

Bari, lì 06/06/2016

Il Direttore di Ragioneria
Giuseppe Ninni

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 24/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 24/06/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 24/06/2016 al 08/07/2016.

L'incaricato

Bari, 30/06/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

AVVOCATURA GENERALE
13 OTT. 2010
N. 241751 di protocollo

CORTE
105/92
Rf 25/05

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

Nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 10, nello studio dell'avv. Emanuele Bocconcelli, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Costantino come da procura speciale in calce al presente atto;

- ricorrente -

CONTRO

Il Comune di Bari, rappresentato e difeso come nel giudizio di secondo grado;

- resistente -

PER

la cassazione della sentenza non definitiva resa *inter partes* dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, n. 184/2005, depositata in cancelleria il 21 settembre 2009, non notificata.

FATTO

La sentenza impugnata così espone i precedenti in fatto della controversia:

«Il 16 giugno del 1993 il Comune di Bari conveniva in giudizio la Provincia di Bari per sentir dichiarare trasferiti al patrimonio comunale, con vincolo destinazione

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

alla USL competente due immobili in Bari, noti come "Villa Roth" e "Villa Capriati" (detta anche Guaccero).

L'amministrazione municipale invocava il trasferimento ex lege (art. 66 L. 833/78; art. 29 l. r. 36 /1984; l. r. 33/1985) delle sedi del "laboratorio medico micrografico provinciale e del "servizio di igiene mentale" con relativi mobili e attrezzature.

L'amministrazione provinciale resisteva alla domanda asserendo che le due strutture sanitarie erano state precariamente allocate nei due immobili storici, i quali dunque non potevano essere considerati come "destinati stabilmente" agli scopi di cui alla Legge n. 833/78, con la conseguenza che essi sfuggirono al trasferimento dominicale al Comune prescritto dal riordino del "servizio sanitario Nazionale".

La convenuta aggiungeva che l'immobile all'origine destinato agli scopi di legge era invece situato in piazza San Pietro e che lo stesso prima sgomberato e poi riattato, era stato consegnato al comune nel 1986.

Precisava, comunque, che a seguito di referendum era stata abrogata la disposizione sul trasferimento degli immobili dei "laboratori di igiene e profilassi", che i compendi immobiliari controversi erano stati solo in parte

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

adibiti ad uso sanitario e che "Villa Capriati" era inagibile sin dall'epoca del terremoto del 1980.

Nel giudizio interveniva volontariamente il Commissario Liquidatore della cessata USL BA/9 rivendicando la titolarità dei cespiti a mente del d. Lgs.502/92.

Il tribunale di Bari rigettava la domanda ai compendi immobiliari di "Villa Roth" e "Villa Capriati", assumendo che non era provata la stabile destinazione dei cespiti alle finalità di cui all'art.66 l. 833 /78, poiché si trattava di sedi precarie e temporanee come era dimostrato dal fatto che le due strutture sanitarie (LMN e SIM) erano originariamente allocate nel diverso stabile di piazza San Pietro riconsegnato al Comune nel 1986.

Aggiungeva che "Villa Capriati" era divenuta inagibile per gli eventi sismici del 1980 e che a "Villa Roth" non si applicava comunque la disciplina del trasferimento al patrimonio comunale per effetto della parziale abrogazione referendaria del citato articolo 66. Infine accoglieva la domanda di trasferimento al Comune di beni mobili e attrezzature, rigettando quella del Commissario Liquidatore della soppressa Usl Ba/9.

Con atto notificato alle controparti il 24 Gennaio 2005 il Comune appellava insistendo per il trasferimento dei due immobili e denunciando il malgoverno delle risultanze

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairati, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

processuali e dei principi regolativi in materia, fatto dal giudice di prime cure.

Resisteva l'Amministrazione Provinciale; il Commissario Liquidatore evocato per "litis denuntiatio", restava contumace».

Con sentenza n. 901 del 14 luglio 2009 la Corte di Appello di Bari, ha capovolto la sentenza di primo grado.

Ha ritenuto fondata la pretesa del Comune di Bari di sentir dichiarare trasferiti al patrimonio comunale i compendi immobiliari denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati".

Ciò perché da una delibera del 1981 della Giunta provinciale - che, secondo la sentenza impugnata attesterebbe la verità "fino a querela di falso" - risulta che uno dei due immobili contesi (non tutti e due) sarebbe il «luogo ove attualmente funzionano in maniera fortunosa [!!!!!!] gli uffici del laboratorio medico micrografico provinciale».

La delibera della Giunta prosegue esponendo che questo immobile (villa Roth) sarebbe "da adeguare opportunamente a museo o centro culturale".

Ma le ragioni di questa delibera e tutta l'istruttoria svolta in primo grado non hanno alcuna importanza per la sentenza impugnata: la sua verità è che nella delibera si attesta - «fino a querela di falso», si precisa nella

motivazione - che in quell'immobile (non in tutti e due gli immobili contesi) funzionava in maniera fortunosa un servizio sanitario.

Non è secondario osservare che la sentenza di primo grado, dopo lunga ed esaustiva istruttoria, ha attestato che in quell'immobile si trovavano "fortunosamente" taluni beni mobili del "laboratorio micrografico".

Il giudice di primo grado ne ha ordinato la restituzione al Comune.

La restituzione è avvenuta.

Ma tutto ciò - che attesta la precarietà della collocazione di taluni beni evidentissimamente insufficienti e inadeguati all'erogazione del servizio sanitario - è stato tenuto in conto di nulla dalla sentenza impugnata.

Anche per questa ragione, l'amministrazione provinciale di Bari propone il seguente ricorso per la cassazione di tale sentenza per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Primo motivo: in riferimento all'art.360, n.5 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione

La questione da cui trae origine la controversia tra i due enti pubblici concerne la destinazione *stabile* e *definitiva* di due immobili a servizi igienico sanitari, alla

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairali, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax: 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

data del trasferimento disposto dalla legge 833 del 23.12.1978 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

L'autorità giudiziaria locale (Tribunale di Bari), in primo grado del giudizio, ha accertato che i due immobili non erano destinati a servizi igienico sanitari, alla data del trasferimento disposto dalla legge 833 del 23.12.1978 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi quale giudice di secondo grado, ha capovolto la prima decisione ed ha così motivato nella sentenza impugnata:

«Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che i due servizi igienico sanitari in parola, SIM e LMM, remotamente allocati nell'edificio di piazza S. Pietro erano invece pacificamente ubicati nelle sedi di Villa Roth e di Villa Capriati, sin da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 833 di riforma del servizio sanitario.

Ciò risulta, sino querela di falso dalla delibera della giunta provinciale del 1981 che, nel decidere il trasferimento del LMM e del SIM altrove in immobili rilevati in locazione, parla di villa Roth come del luogo ove attualmente funzionano in maniera fortunosa gli uffici del laboratorio medico micrografico provinciale, da adeguare opportunamente a museo o centro culturale».

"Ciò risulta" - si afferma nella motivazione della sentenza impugnata.

Ma la sentenza impugnata afferma una verità contraria a "ciò [che] risulta" dall'unico atto che prende in considerazione (una deliberazione della Giunta provinciale del 1981), ignorando l'istruttoria compiuta in primo grado.

Infatti, il significato della parola "fortunosamente" è il contrario della parola "stabilmente".

La sentenza impugnata, invece, afferma che il significato è lo stesso, e perciò dev'essere cassata.

Vediamo perché.

L'avverbio "stabilmente", come riportato dal vocabolario della lingua italiana UTET di Salvatore Battaglia, ha il seguente significato: "durevole; permanente; che si verifica per sempre; senza possibilità di accadere di nuovo nel futuro; definitivamente rispetto al passato; senza sosta ovvero in continuazione; con sede stabile con fissa dimora".

Invece, l'avverbio "fortunosamente" ha il significato : per buona fortuna, per caso felice in modo fortunoso inaspettatamente, soggetto a variazioni.

L'art 66 della legge 833/78 dispone:

«sono trasferiti al patrimonio dei comuni in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali i beni mobili e immobili e le attrezzature

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairali, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari».

Dal senso letterale delle parole si evince che formano oggetto di trasferimento i beni immobili *effettivamente* destinati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 833/78 a servizi igienico-sanitari, quindi uno dei requisiti essenziali è la pregressa destinazione a servizio sanitario.

Nel caso di specie, risultava chiarissimo - ed è sufficiente scorrere la sentenza di primo grado e compulsare i documenti tenuti in conto per la decisione per averne conferma - che l'immobile destinato in modo "stabile e definitivo" ai servizi sanitari di cui discutevano le parti era un altro edificio sito in Piazza San Pietro in Bari (diverso da quelli di cui discutevano le parti nel presente giudizio).

In uno dei due immobili di cui discutevano le parti - cioè Villa Capriati e villa Roth - erano stati "fortunosamente" collocati attrezzi e arredi dei predetti di laboratori.

L'immobile di Piazza San Pietro è stato consegnato all'amministrazione Comunale sin dal 20.3.1986, essendo questo l'immobile destinato *ab origine* a sede stabile dei due servizi igienico sanitari e, da allora, i servizi sanitari di

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studialegalcostantino.it

cui hanno discusso le parti del presente giudizio sono stati erogati lì.

Il giudice di primo grado ha accertato l'inesistenza del vincolo di destinazione degli immobili di cui si discute a servizi sanitari, alla data del trasferimento disposto dalla legge 833 del 23.12.1978 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

La sentenza impugnata, invece, ha statuito il contrario, ma soltanto perché nella delibera della Giunta provinciale considerata si dava atto che "fortunosamente" taluni attrezzi e arredi si trovavano in uno di essi.

Cominciamo da capo.

Il legislatore del 1979, con la legge n. 833, ha disposto il trasferimento ai Comuni dei beni mobili ed immobili "stabilmente destinati" a funzioni-igienico sanitarie (non di quelli dove "fortunosamente" erano stati allocati tali beni).

Dunque, poiché risulta che gli immobili del presente giudizio non hanno mai avuto la destinazione espressamente prescritta ("stabilmente") dalla legge l. n. 833/78, ma in uno soltanto di essi era stato collocate ("fortunosamente") le attrezzature di un servizio sanitario, non poteva essere statuita l'applicabilità dell'art. 66 come dichiarato dalla sentenza della corte d'appello.

PRIMI QUESITI

Il primo motivo di ricorso pone tre quesiti a codesta Suprema Corte:

"Se costituisca errore di diritto ritenere applicabile l'art. 66 della legge n. 833 del 1978 a fattispecie in cui la destinazione a servizi sanitari risulti "fortunosamente" attuata in immobili diversi da quelli a tal fine destinati".

"Se costituisca errore di fatto intendere l'art. 66 della legge n. 833 del 1978 in senso opposto a quello desumibile dal suo tenore letterale, e precisamente intendere che fortunosamente significhi stabilmente".

"Se costituisca omessa motivazione considerare il riferimento di un atto amministrativo a una situazione di fatto "fortunosamente" realizzata - e trascurare ciascuno e tutti gli altri elementi oggettivi acquisiti agli atti del giudizio in conseguenza di esibizione delle parti, dichiarazioni delle stesse a seguito di personale comparizione disposta dal giudice, nonché a seguito di istruttoria - ovvero se tale travisamento sia ammissibile quale frutto di "Libero Apprezzamento" dell'organo giudicante sottratto al controllo di legittimità".

2. Secondo motivo: in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art 66 della legge 833 del 1978

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairali, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

La sentenza della Corte d'Appello di Bari Prima Sezione Civile così argomenta.

Prima di tutto riferisce le disposizioni vigenti:

«La legge 833 del 1978, nell'istituire il servizio sanitario nazionale ha inteso dotare le unità sanitarie locali, strutture operative del comune alle quali sono devolute i servizi di assistenza sanitaria e igiene pubblica, di un compendio patrimoniale, strumentale ai compiti che sono stati loro evoluti, già appartenenti agli enti mutualistici e alle gestioni sanitarie soppresse.

Ai sensi del primo comma lettera a)-b), dell'art. 66 devono essere trasferiti al comune in cui sono ubicate, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, gli immobili appartenenti alle province e destinati a servizio igienico sanitari ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi e i centri di igiene mentali».

Poi, dichiara la sussistenza del vincolo di destinazione a servizi sanitari degli immobili per cui è causa, capovolgendo la decisione del Tribunale di Bari secondo cui gli immobili denominati "Villa Capriati" e "Villa Roth" erano stati adibiti rispettivamente a sede del SIM e LMM solo in via "precaria e temporanea", a seguito dello sgombero, per lavori di ristrutturazione, del fabbricato di Piazza San Pietro.

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cainoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

La sentenza impugnata - a parte il riferimento alla delibera della giunta provinciale in cui si dà atto che "fortunosamente" certe attrezzature e arredi del servizio micrografico provinciale si trovavano lì (ut supra, primo motivo - non giustifica il perché della sua decisione.

Prima riporta la legge e poi riporta il testo di questa delibera di Giunta, pomposamente aggiungendo che questo testo (di cui trascura, cancella e ignora l'avverbio "fortunosamente") fa prova "fino a querela di falso".

Vediamo da vicino, nell'esperienza giuridica, il significato e gli effetti della legge richiamata.

L'art 66 l. n. 833/78, come recepito ed attuato dalle successive leggi regionali n. 36/84 e 33/85 e come interpretato in tutti questi anni dalle Corti di merito e di legittimità, prevede che "sono trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locale: - i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari".

Tutti gli interpreti si sono convinti che la norma, per la sua applicazione, richiede la sussistenza di due requisiti: uno di ordine soggettivo, vale a dire l'appartenenza del bene ad uno degli enti soppressi con legge

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cainoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

n. 833/78, e l'altro oggettivo, cioè la pregressa destinazione a servizio sanitario.

Da ciò consegue che tutti hanno ritenuto che formano oggetto di trasferimento solo ed esclusivamente quei beni immobili effettivamente destinati, al momento dell'entrata della legge n. 833/78, a servizi igienico sanitari.

Nel caso di specie, tale requisito essenziale non sussiste (come ha riconosciuto e dichiarato il giudice di primo grado, a seguito di lunga istruttoria).

Infatti, la sistemazione (di certe attrezzature e arredi) del servizio di igiene mentale SIM nella "Villa Capriati" e quella della sezione Medico-Micrografica del laboratorio provinciale di igiene profilassi (LMN) nella "Villa Roth" avvennero come già dedotto solo ed esclusivamente a seguito dello sgombero del fabbricato di Piazza San Pietro.

Pertanto, l'immobile in Piazza San Pietro in Bari, destinato ai due laboratori (S.I.M. e L.M.M) in modo *stabile* e *definitivo*, fu consegnato all'amministrazione Comunale sin dal 20.03.1986, mentre non furono consegnati gli immobili denominati villa Roth e Villa Capriati, in cui momentaneamente ("fortunatamente" !!!!!) si trovavano arredi e attrezzature dei predetti due laboratori.

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studialegalecostantino.it

La sentenza impugnata ignora quanto accertato dal giudice di primo grado.

Con riferimento a Villa Capriati, il Tribunale di Bari aveva accertato che il S.I.M., anni prima dell'instaurazione del presente giudizio, non era più alloggiato in detto immobile, poiché, a seguito delle scosse telluriche del 1980 Villa Capriati era stata dichiarata inagibile.

Con riferimento a "Villa Roth", il Tribunale di Bari aveva accertato che "fortunatamente" si trovavano arredi e attrezzature del centro micrografico provinciale e, dichiarando che il trasferimento non era avvenuto perché non sussistevano i presupposti di applicabilità dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, aveva ordinato alla Provincia di consegnare questi arredi, attrezzature e suppellettili al Comune di Bari.

Innanzi a codesta Suprema Corte di legittimità, vale la pena di sottolineare - anche a conforto dell'esperienza maturata in questi anni - che l'art.66, primo comma lettera a) è stato parzialmente abrogato a seguito di consultazione referendaria indetta con decreto del Presidente della repubblica 25/2/1993.

Con tale referendum furono abrogate le parole "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature di igiene e

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

profilassi" di cui al primo comma lettera a), dell'Art 66 della L. 833/78.

Per questa ragione, l'art. 66 non si riferisce, né ricomprende ai fini del trasferimento «i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi».

In conseguenza di tale abrogazione parziale tra i beni da trasferire ai Comuni ai sensi del predetto art 66 l. n. 833/ 78 non sono più ricompresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi.

Ne deriva la conseguenza che manca il presupposto normativo per richiedere il trasferimento di Villa Roth, dove si trovava precariamente e provvisoriamente ("fortunosamente" !!!) il laboratorio Medico-Micrografico di igiene e profilassi (ovvero taluni arredi e attrezzature, ivi dimenticate per anni dai responsabili e da tempo restituite al Comune di Bari come da verbale che si esibisce).

SECONDO QUESITO

Il secondo motivo di ricorso pone il seguente quesito (doppio) a codesta Suprema Corte:

"Se l'art.66 della legge n.833/78 possa essere inteso ed applicato, nella parte in cui dispone il trasferimento degli immobili destinati allo svolgimento di attività igienico sanitarie, anche agli immobili in cui "fortunosamente" si

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cainoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studiolegalecostantino.it

trovavano, nel momento cui la legge si riferisce: a) arredi e attrezzature ricollocati nella loro sede istituzionale anni prima del giudizio intrapreso per dichiararne l'avvenuto trasferimento; b) arredi e attrezzature di un Laboratorio di igiene e profilassi".

PER TALI MOTIVI

L'amministrazione provinciale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Suprema Corte voglia cassare la sentenza indicata in epigrafe con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese ed onorari dei tre gradi del giudizio.

Nei termini di legge saranno depositati presso la cancelleria di codesta Ecc.ma Corte:


- a) originale del presente ricorso notificato con procura in calce;
- b) copia conforme della sentenza impugnata;
- c) copia dell'istanza di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio;
- d) fascicolo degli atti e documenti del giudizio innanzi alla Corte di Appello.

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairali, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/94 Fax. 080.5245095
E-mail: segreteria@studialegalecostantino.it

Si attesta che il valore dell'instaurando giudizio, è
indeterminato.

Bari, 25 settembre 2010.

prof. avv. Michele Costantino

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the typed name.

Studio Legale prof. avv. Michele Costantino
Via Cairoli, 114 70122 - Bari
Tel. 080.5245093/4 Fax. 080.5245095
Email: segreteria@studiolegalecostantino.it

PROCURA AD LITEM

Al prof. avv. Michele Costantino del Foro di Bari.

Io sottoscritto dott. Francesco Schitulli, nella qualità di
Presidente e legale rappresentante p.t. della Provincia di Bari,
La nomino procuratore e difensore del suddetto Ente, al fine di
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio innanzi la
Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n.
901/2009 emessa dalla Corte di Appello di Bari e depositata il
21/09/2009.

Le conferisco ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese
quelle di chiedere provvedimenti cautelari, chiamare in causa
terzi a qualsiasi titolo, iscrivere o trascrivere atti
conservativi ed incassare in nome e per conto della Provincia di
Bari somme relative all'esecuzione della sentenza, rinunciare
agli atti, all'azione, accettare rinunzie altrui, anche presso
terzi, nominare sostituti e procuratori domiciliatari, avendo sin
d'ora per rato e fermo il Suo operato.

La autorizzo altresì al trattamento dei dati personali ex
D.lgs. 196/2003, eleggendo domicilio in Roma, Corso Trieste n.10,
nello studio dell'avv. Emanuele Bocconcelli.

Bari, 22 luglio 2010



IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schitulli

è autentica

RELATA DI NOTIFICA

Nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale di Bari, ad istanza dell'avv. prof. Michele Costantino che lo rappresenta e difende,

io sottoscritto U.G. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Bari, ove risiedo per la carica, ho notificato per la legale scienza e ad ogni effetto di legge, copia del suesteso ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 901/2009 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 14 luglio 2010 e depositata in data 21 settembre 2009 a:

- **Comune di Bari**, in persona del Sindaco pro-tempore, portandone copia nella Sede del Palazzo Municipale in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n. 84, ove risiede per la carica ed ivi consegnandola a mani di

- **Comune di Bari**, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Michele Emiliano, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rossiello ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Bari alla via Cardassi n. 26, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

- Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Michele Emiliano, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rossiello ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 33, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

- Comune di Bari in persona del Sindaco pro-tempore, portandone copia nella sede dell'Avvocatura comunale in Bari alla Via Principe Amedeo n.26, ivi consegnandola a mani di

a mani di <i>F. Rossiello</i> incaricata alla ricezione Att.
<i>13.07.2010</i>
UFF. GIUR. <i>Anna Rossiello</i> Avv. <i>Anna Rossiello</i> - Bari



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2014

DELIBERA N.331

Documento contenente dati soggetti alla legge sulla privacy

OGGETTO

AUTORIZZARE L'AVV. BIANCALAURA CAPRUZZI AD INTRAPRENDERE AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELL'AMMISTRAZIONE IN ATTI INDICATA. PRENOTAZIONE SPESA DI € 500,00.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI MAGGIO, ALLE ORE 14:00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	NO
3	DE FRANCHI Avv. Rocco	SI
4	DE SIMONE Sig.ra Caterina	SI
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI
6	LACARRA Avv. Marco	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
7	LOSITO Sig. Fabio	SI
8	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI
10	SPALLINI Prof.ssa Sabrina	NO
11	VASILE Sig. Antonio Maria	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

L'Assessore al Contenzioso, su parere reso dall'Avvocato Civico e sulla base dell'istruttoria condotta dallo Staff Direzione Generale, riferisce:

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza, n. 901/09, depositata in data 21.9.2009, in riforma dell'impugnata sentenza di I grado, dichiarava avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante Comune di Bari dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della particella 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione), condannava l'Amm.ne Prov.le di Bari al rilascio dei suddetti cespiti, liberi da persone e cose, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari, disattendendo ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti costituite, e condannando l'ente appellato al pagamento delle spese processuali del I e II grado di giudizio.

A seguito di gravame interposto dall'Amministrazione Provinciale avverso la sentenza n. 901/09 della Corte d'Appello di Bari, la P.A. si costituiva in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Biancalaura Capruzzi.

In considerazione di errori materiali nella sentenza concernenti la identificazione dei beni oggetto del trasferimento e la necessità di procedere al previo frazionamento delle particelle oggetto del contenzioso, si prendeva atto, come evidenziato dal Cancelliere della Corte di Appello e rilevato dalla stessa Ripartizione Patrimonio, della impossibilità di procedere alla trascrizione della suindicata sentenza, e quindi di depositare istanza di correzione della sentenza, onde procedere alla notifica del titolo corretto e del precetto di rilascio e successivamente intraprendere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, così come rappresentato dall'Avvocatura Civica con nota prot. 79950 del 27.3.2014.

La Ripartizione Patrimonio, in riscontro alla suindicata nota, in data 27.3.2014, prot. 79950 ha comunicato che sta procedendo a porre in essere gli adempimenti propedeutici al rilascio dei cespiti di cui trattasi, ma di ritenere "*.....più opportuno, per ragioni di tempestività a tutela dei diritti del Comune, azionare direttamente la procedura di rilascio precettando la sentenza n. 901/2009 nonostante l'errore materiale di tipo numerico-catastale che si riscontra nella sentenza stessa. Tanto sul presupposto che i beni oggetto di riconsegna appaiono comunque precisamente ed inequivocabilmente identificati nel dispositivo della sentenza medesima*".

La Ripartizione Patrimonio, con recente nota prot.n.90452 del 08.04.2014, ha rilevato che pur corretta la sentenza, la stessa comunque non potrà essere trascritta se non previo frazionamento, la cui attivazione dovrà essere oggetto di valutazione stante la non definitività della sentenza della Corte di Appello in considerazione della pendenza di ricorso in cassazione avverso la stessa promosso dalla Provincia di Bari.

All'esito della disamina degli atti di causa, l'avvocato civico ha reso un parere legale, che costituisce allegato privacy, rappresentando le ragioni per autorizzare la P.A. ad intraprendere azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, in forza dell'anzidetto titolo esecutivo, autorizzando l'avv. Biancalaura Capruzzi alla notifica di atto di precetto per il rilascio degli immobili de quibus, nonché per il recupero delle spese legali, e il deposito della istanza di correzione della sentenza della Corte di Appello n. 901/2009.

Alla luce del parere legale reso e vista la nota di avvio del procedimento, a firma del Dirigente Responsabile dello Staff di competenza, si ritiene di autorizzare l'avv. Biancalaura Capruzzi a procedere nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Bari nei termini innanzi detti.

In considerazione del valore della controversia e del preventivo, così come determinati nel parere legale, che costituisce allegato privacy, appare congruo prenotare la spesa di € 500,00, a titolo di competenze legali in favore degli avvocati civili i cui compensi hanno natura retributiva, specificatamente disciplinati dal Regolamento sui compensi professionali ai legali dell'Avvocatura Civica e dunque l'obbligazione di pagamento della P.A. consegue solo all'esito del giudizio o nelle altre ipotesi espressamente disciplinate dal citato regolamento, che individua i presupposti e le modalità di corresponsione di tali emolumenti in favore degli avvocati interni.

Inoltre, si precisa che il compenso per i legali dell'Avvocatura Civica, così come previsto nel preventivo di massima, indicato nell'allegato privacy, potrebbe essere anche di minore entità rispetto a quello fissato, in relazione all'attività effettivamente svolta.

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000, dalla dott.ssa Annarita Amodio.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso, su parere legale dell'avvocato civile e sulla base dell'istruttoria condotta dallo Staff Direzione Generale;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 D. Lgs. 267/2000:

1) PARERE di *regolarità tecnica* in atti espresso dalla dott.ssa Annarita Amodio, come da allegata scheda;

2) PARERE di *regolarità contabile* in atti espresso dal Direttore di Ragioneria, come da scheda allegata;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) **AUTORIZZARE** l'avv. Biancalaura Capruzzi ad intraprendere azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, in forza dell'anzidetto titolo esecutivo, procedendo alla notifica di atto di precetto per il rilascio degli immobili de quibus, nonché per il recupero delle spese legali, e al deposito della istanza di correzione della sentenza.

2) PRENOTARE la spesa di € 500,00, non frazionabile in dodicesimi, per competenze in favore dei legali dell'Avvocatura civica, in considerazione del valore della controversia e del preventivo, così come determinati nel parere legale, che costituisce allegato privacy, precisando che il compenso previsto nel preventivo di massima potrebbe essere anche di minore entità rispetto a quello fissato, in relazione all'attività effettivamente svolta.

3) IMPUTARE la spesa di € **500,00** sul cap. 2433 centro di costo 180 Bil. 2014.

4) DARE ATTO che i compensi per gli avvocati interni hanno natura retributiva, specificatamente disciplinati dal Regolamento sui compensi professionali ai legali dell'Avvocatura Civica e dunque l'obbligazione di pagamento della P.A. consegue solo all'esito del giudizio o nelle altre ipotesi espressamente disciplinate dal citato regolamento, che individua i presupposti e le modalità di corresponsione di tali emolumenti in favore degli avvocati interni.

Si omette in stampa l'allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

.

Di seguito,

il presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

**Aderendo alla suddetta proposta;
ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;**

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del TUEL 18 agosto 2000 n.267.

Di seguito,

il presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

**Aderendo alla suddetta proposta;
ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;**

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del TUEL 18 agosto 2000 n.267.



Staff Direzione Generale

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2014/00331

del 23 MAGGIO 2014

OGGETTO: AUTORIZZARE L'AVV. BIANCALAURA CAPRUZZI AD INTRAPRENDERE AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELL'AMMISTRAZIONE IN ATTI INDICATA. PRENOTAZIONE SPESA DI € 500,00.

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.FAVOREVOLE CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL VIGENTE C.C.N.L.PER I DIRIGENTI DEGLI EE.LL.

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

Bari, 16/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario D'Amelio

OGGETTO: AUTORIZZARE L'AVV. BIANCALAURA CAPRUZZI AD INTRAPRENDERE AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELL'AMMISTRAZIONE IN ATTI INDICATA. PRENOTAZIONE SPESA DI € 500,00.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 29/04/2014

Il responsabile

Annarita Amodio

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

FAVOREVOLE CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL VIGENTE C.C.N.L.PER I DIRIGENTI DEGLI EE.LL.

Bari, li 06/05/2014

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) Parere di regolarità contabile:

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.FAVOREVOLE CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL VIGENTE C.C.N.L.PER I DIRIGENTI DEGLI EE.LL.

Bari, li 06/05/2014

Il Direttore di Ragioneria

Francesco Catanese

Aspetti contabili Spesa

N.	ANNO BILANCIO	ANNO GESTIONE	CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO	EURO	N. LIQUIDAZIONE	N. IMPEGNO	N. SUBIMPEGNO
1	2014	2014	2433	180	968.135	500,00	---	120804	---
					968.135,00	500,00			

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 28/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 28/05/2014 al 11/06/2014.

L'incaricato

Bari, 12/06/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>



PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
EX ART. 1, COMMA 14 L. 7 APRILE 2014, N. 56

N. 24 DEL 18 DIC. 2014

OGGETTO: Bari. Immobile di proprietà denominato "Villa Roth". Utilizzo da parte del Comune di Bari per finalità sociali. Dichiarazione di intenti. Approvazione schema.

L'anno duemilaquattordici addi 18 del mese di dicembre

nel Palazzo della Provincia, il Presidente della Provincia, Prof. Francesco Schittulli, con i poteri del Consiglio di cui all'art. 1, comma 13, della l. 7 aprile 2014, n. 56, assistito dal Segretario Generale ;

Previa istruttoria del Servizio Appalti, provveditorato, patrimonio e locazioni pasive concernente l'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE EX ART. 1, COMMA 13 L. 7 APRILE 2014, N.56

Previa istruttoria del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive concernente l'argomento in oggetto:

Premesso che:

- la Provincia di Bari detiene l'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani n. 30, denominato "Villa Roth", relativamente al quale nel 1993 il Comune di Bari avviò un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti dalle Province;
- la Corte D'Appello di Bari, con sentenza n. 901/2009, condannava, tra l'altro, la Provincia di Bari al rilascio in favore del Comune di Bari dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani n. 30, denominato "Villa Roth", con esclusione della porzione destinata ad uso scolastico;
- avverso la medesima sentenza la Provincia di Bari ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 in attesa di fissazione di udienza di discussione.

Considerato che il Sindaco della Città di Bari il 4 novembre u.s. ha incontrato il Presidente di questo Ente, per chiedergli la disponibilità di edifici da utilizzare per la seconda accoglienza e per l'emergenza abitativa, all'indomani dell'incendio che a fine ottobre ha reso inagibile l'ex Convento di Santa Chiara che ospitava circa 200 migranti.

Tenuto conto che l'immobile denominato "Villa Roth", in possesso della Provincia di Bari, è attualmente non utilizzato e che l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente si estrinseca anche attraverso l'utilizzo diretto ed indiretto di beni mobili e immobili al fine di consentire il perseguimento dell'interesse pubblico, in campo sociale.

Preso atto della disponibilità manifestata al Sindaco di Bari da parte del Presidente, Prof. Francesco Schittulli, di concedere l'uso del citato immobile in favore del Comune di Bari, nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria innanzi richiamata, e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Visto lo schema di "Dichiarazione di intenti" tra la Provincia di Bari e il Comune di Bari predisposto per formalizzare la concessione in uso da parte di quest'ultimo dell'immobile in oggetto per finalità sociali, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di procedere all'approvazione del predetto schema di dichiarazione di intenti.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio "Appalti, provveditorato, patrimonio e locazioni passive" e del Servizio "Programmazione, Bilancio, Tributi, Economato e gestione economica del personale", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Vista la L. 56/2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di consentire al Comune di Bari, nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi

alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiano n. 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali;

2. di approvare lo schema di "Dichiarazione di intenti" tra la Provincia di Bari e il Comune di Bari predisposto per formalizzare la concessione in uso, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio *Appalti, provveditorato, patrimonio e locazioni passive* la predisposizione di apposito verbale che perfezionerà la presa in consegna;
4. di demandare al Servizio *Edilizia Pubblica, territorio e ambiente* la predisposizione del verbale di consegna di ogni e qualsivoglia atto tecnico correlato alla suddetta convenzione.

Stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

sto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Parere di regolarità contabile: favorevole

Il Dirigente del Servizio
Appalti, provveditorato, patrimonio e loc. passive
(Ing. Vincenzo Lomurno)

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott. Francesco Meleleo)

Il presente verbale è approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia, ai sensi dell'art. 32, co.1, della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii., per quindici giorni

consecutivi dal **24 DIC. 2014** al **-7 GEN 2015** ex art. 124,
comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267

Bari, 23 DIC 2014

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
 Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267

Bari, 23 DIC 2014

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ della presente deliberazione

nell'Albo on-line della Provincia come disposto dall'art. 32 della L. n. 69/2009.

Bari, _____

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Si attesta la pubblicazione dal _____ al _____ nell'Albo Pretorio

della Provincia come disposto dall'art. 124, co. 1, del d.lgs.n. 267/2000.

Bari, _____

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO



DICHIARAZIONE DI INTENTI

Tra

la Provincia di Bari, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Prof. Francesco Schittulli

ed

il Comune di Bari, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. Ing. Antonio Decaro

Premesso che:

- la Corte D'Appello di Bari, con sentenza n. 901/2009, condannava, tra l'altro, la Provincia di Bari al rilascio in favore del Comune di Bari tra l'altro, del cespite "Villa Roth" in Bari alla via Celso Ulpiani, 30, con esclusione della porzione destinata ad uso scolastico;
- avverso la medesima sentenza la Provincia di Bari ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 in attesa di fissazione di udienza di discussione;
- il Comune di Bari ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale rilevato nella sentenza n. 901/2009, recante una inesatta identificazione catastale relativamente al bene de quo, che tuttavia non interferisce con la sostanza della pronuncia;

Tutto ciò premesso, le parti come innanzi costituite convengono, nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione innanzi richiamato, quanto appresso:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione di intenti;
2. la Provincia di Bari consente l'uso da parte del Comune di Bari dell'immobile Villa Roth alla Via Celso Ulpiani 30, per il relativo utilizzo per finalità sociali

rappresentate dalla Amministrazione Comunale;

3. il Comune di Bari prende l'immobile in consegna per l'attività rappresentata;

4. le parti si danno reciprocamente atto che:

- la consegna del bene al Comune per l'utilizzo ai fini sociali non comporta per la Provincia acquiescenza alla pronuncia di Corte d'Appello e viene effettuata con le modalità previste nella presente dichiarazione d'intenti con la Civica Amministrazione, anche al fine di evitare l'azione esecutiva di rilascio autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 23.5.2014.
- La presa in consegna di Villa Roth non comporta rinuncia da parte del Comune a tutti i diritti e statuizioni di cui alla sentenza di Corte d'Appello di Bari, né è suscettibile di configurare atti o comportamenti incompatibili con la volontà di dare esecuzione alle statuizioni della citata sentenza, esecuzione della stessa che è solo differita all'esito - se positivo - del giudizio di legittimità;
- con successivo verbale, ad opera degli uffici competenti, si perfezionerà la presa in consegna;
- quanto innanzi viene assunto - lo si ribadisce - senza inferenza alcuna rispetto al contenzioso pendente e con riserva di adottare ogni definitiva determinazione al riguardo all'esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, anche in relazione agli adempimenti afferenti la trascrizione.

Bari, li

Il Sindaco del Comune di Bari

Dott. Ing. Antonio Decaro

Il Presidente della Provincia di Bari

Prof. Francesco Schittulli



COMUNE DI BARI

Sett. Gest. Patr.
24.9.2015

Il Direttore Generale

Dott. SAMMIGLIANO

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Prot. n. 218466/II-10

Bari, li 23/09/2015

PROTOCOLLO
ARRIVO
24 SET. 2015

Mod. 105
No. 1000/2015
21/09/2015
09/09/2015

Al Coordinatore Avvocatura Civica
Al Direttore Ripartizione Patrimonio

LORO SEDI

Oggetto: Immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" sito in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Rg 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia.

Si trasmette la nota, in oggetto citata, del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari prot. n. 216994/II-10 del 22/09/2015 recante, in allegato, la proposta di transazione inviata dall'avv. Pasquale Misciagna per il tramite del Servizio Avvocatura e Contenzioso della Città Metropolitana invitando le SS.LL. in indirizzo a fornire con urgenza a questa Direzione Generale il proprio parere sulla proposta già menzionata, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
25/9/2015
IL DIRETTORE

Il Direttore Generale
(Avv. Davide F. Pellegrino)

22 SET. 2015

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Il Segretario Generale

Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 - Bari -

Prot. inf. n° 216994/D-10

Sig. Direttore Generale
Comune di Bari
SEDE

All. 1

OGGETTO. Immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" sito in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Rg 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia.

Con riferimento al contenzioso in oggetto ed avuto riguardo a quanto emerso in occasione dell'incontro dell'1/09/2015 alla presenza, oltre che dello Scrivente, per il Comune di Bari del Capo di Gabinetto Dott. Vito Leccese, del Vicesindaco Dott. Vincenzo Brandi e del Dirigente del Servizio Advocatura avv. Bianca Laura Capruzzi e, per la Città Metropolitana di Bari, del Consigliere metropolitano delegato avv. Vito Lacoppola, del Dirigente del Servizio Advocatura e Contenzioso avv. Rosa Dipierro e dell'avvocato Pasquale Misciagna, si rappresenta la disponibilità dell'Ente a valutare una composizione bonaria della complessa vicenda giudiziaria mediante la stipula di un accordo bilaterale che preveda reciproche concessioni in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.

A tal fine si trasmette per le valutazioni di codesto Ente, la proposta di transazione inviata allo scrivente dall'avvocato Pasquale Misciagna per il tramite del Servizio Advocatura e Contenzioso della Città Metropolitana.

Nel rappresentare che la ridetta proposta, costituendo riservata personale, non può essere prodotta nel giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e non comporta riconoscimento alcuno in favore delle pretese del Comune di Bari, si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ente in relazione alle condizioni di cui innanzi e si porgono molti saluti.

p_ba
AOO CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Segreteria Generale

PG 0122900 del 22/09/2015
Flusso : Uncta

Il Segretario Generale
Avv. Donata Susca

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Avvocatura e Contenzioso

Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 - Bari - tel: 080.5588570 - fax: 080.5588572

avvocaturacontenzioso@provincia.ba.it

avvocaturacontenzioso.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Sig. Segretario Generale

SEDE

All. c.s.

OGGETTO: OGGETTO. Immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" sito in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Rg 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia. Trasmissione.

Con riferimento al contenzioso in oggetto ed avuto riguardo a quanto emerso in occasione dell'incontro dell' 01/09/2015 circa la disponibilità dell'Ente a valutare una composizione bonaria della complessa vicenda giudiziaria mediante la stipula di un accordo bilaterale che definisca la contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati, si trasmette per ogni conseguenziale valutazione e determinazione di competenza, la proposta di transazione inviata allo scrivente dall'avvocato Pasquale Misciagna.

Molti saluti

IL DIRIGENTE
Avv. Rosa Di Pietro



p_ba
AOO CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Avvocatura e Contenzioso

PG 0122797 del 21/08/2015
Flusso : Interno

Studio Legale MISCIAGNA

† Avv. Vincenzo MISCIAGNA
Avv. Pasquale MISCIAGNA
Partecipazione in Cassazione

Avv. Paolo SETTEMBRE
Avv. Anita Vittoria NETTIS
Dot.ssa Sabina MISCIAGNA
Dot.ssa Monica MARAZIA
Dott. Sante SABATINO
Dott. Giammarco CAMPAJOLA

Bari, 21 settembre 2015

CITTA METROPOLITANO
Servizio Avvocatura e Contenzioso
Lungomare Nazario Sauro,29
70121 Bari

alla c.a.
dell'avv. Rosa Dipierro


email: avvocaturacontenzioso@cittametropolitana.ba.it

Oggetto: *Città Metropolitana di Bari c. Comune di Bari.*
Giudizio Corte di Cassazione RG n.23908/2010-Atto di Transazione

Con riferimento al contenzioso di cui all'oggetto e facendo seguito all'incontro del 1/9/2015, trasmetto bozza dell'atto di transazione, evidenziando che le condizioni, di cui all'allegata bozza di transazione, possono soddisfare anche l'interesse di questa Amministrazione.

Cordiali saluti

Avv. Pasquale Misciagna



p_ba
AOO CITTA METROPOLITANA DI BARI
Avvocatura e Contenzioso

PG 0122771 del 21/09/2015
Flusso : Entrata

Cod. Fisc. MSC PQI. 54EIN A662E - P. IVA 03923110726 - E-mail: studio.misciagna@virgilio.it

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge,

tra

- la Città Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco metropolitano p.t. Antonio Decaro, rappresentata in questo atto, dal Dirigente del Servizio giusta delibera del Consiglio Metropolitano di Bari n. del

e

il Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t. Antonio Decaro, rappresentato in questo atto da..... giusta delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:
 - a) immobile denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113 p.lla 297 sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n. 4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;
 - b) immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola 189, identificato in catasto fabbricati al foglio 117 particella 67.

- Relativamente agli immobili come sopra descritti nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di

Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti dalle Province;

-con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati “Villa Roth” e “Villa Capriati”, inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n. 901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *“avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati “Villa Roth” (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e “Villa Capriati” (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)”*;

- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 in attesa di fissazione di udienza di discussione.

- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20.11.2010;

-nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte sono rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Capruzzi per il Comune di Bari.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 1 del 23.5.2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.

- Con deliberazione n. 24 del 18.12.2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio provinciale ex art. 1, comma 14 l. 7 aprile 2014, n. 56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *“nelle more della*

definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani n. 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- con delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione

- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si stipula e si conviene quanto segue

A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.

B) La Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 7.2.2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113 p.lla 297 sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n. 4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani 30 e per l'effetto ~~trasferisce al Comune di Bari~~ la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale di Bari;

C) Il Comune di Bari in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 901/2009 e pertanto ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 particella 67, che pertanto rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.

D) Le parti convengono di abbandonare il giudizio tutt'ora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione dando per reciprocamente compensate le spese di giudizio;

E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato Villa Roth che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari;

F) Le parti, come sopra rappresentate, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati ed alla vicenda giudiziaria;

G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti avv. Pasquale Misciagna e avv. Bianca Laura Capruzzi per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale.

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto.

IMMOBILI DENOMINATI "VILLA ROTH" E "VILLA CAPRIATI" SITO IN BARI. RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RG 23908/2010. PROPOSTA DI DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA.

Da : Direzione Generale <direzione.generale@comune.bari.it>

mer, 23 set 2015, 13:19

Oggetto : IMMOBILI DENOMINATI "VILLA ROTH" E "VILLA CAPRIATI" SITO IN BARI. RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RG 23908/2010. PROPOSTA DI DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA.

📎 1 allegato

A : Biancalaura Capruzzi <b.capruzzi@comune.bari.it>, Pierina Nardulli <p.nardulli@comune.bari.it>, Rip. Avvocatura <rip.avvocatura@comune.bari.it>, Rip. Patrimonio <rip.patrimonio@comune.bari.it>

Si invia, in allegato, la nota prot. n. 218466/II-10 del 23/09/2015, in oggetto indicata, con i relativi allegati.

LA DIREZIONE GENERALE

📎 **doc01547520150923120108.pdf**
259 KB

CITTA' DI BARI
DIREZIONE GENERALE
Posta in Arrivo

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Il Segretario Generale

22 SET. 2015

Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 - Bari -

Prot. inf. n°

246994/10-10

Sig. Direttore Generale
Comune di Bari
SEDE

All. I

OGGETTO. Immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" sito in Bari.
Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Rg 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia.

Con riferimento al contenzioso in oggetto ed avuto riguardo a quanto emerso in occasione dell'incontro dell'1/09/2015 alla presenza, oltre che dello Scrivente, per il Comune di Bari del Capo di Gabinetto Dott. Vito Leccese, del Vicesindaco Dott. Vincenzo Brandi e del Dirigente del Servizio Avvocatura avv. Bianca Laura Capruzzi e, per la Città Metropolitana di Bari, del Consigliere metropolitano delegato avv. Vito Lacoppola, del Dirigente del Servizio Avvocatura e Contenzioso avv. Rosa Dipierro e dell'avvocato Pasquale Misciagna, si rappresenta la disponibilità dell'Ente a valutare una composizione bonaria della complessa vicenda giudiziaria mediante la stipula di un accordo bilaterale che preveda reciproche concessioni in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.


A tal fine si trasmette per le valutazioni di codesto Ente, la proposta di transazione inviata allo scrivente dall'avvocato Pasquale Misciagna per il tramite del Servizio Avvocatura e Contenzioso della Città Metropolitana.

Nel rappresentare che la ridetta proposta, costituendo riservata personale, non può essere prodotta nel giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e non comporta riconoscimento alcuno in favore delle pretese del Comune di Bari, si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ente in relazione alle condizioni di cui innanzi e si porgono molti saluti.

P_ba
AOO CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Segreteria Generale

PG 0122900 del 22/08/2015
Flusso: Uscita

Il Segretario Generale
Avv. Donato Susca



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Avvocatura e Contenzioso

Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 - Bari - tel: 080.5588570 - fax: 080.5588572

avvocaturacontenzioso@provincia.ba.it

avvocaturacontenzioso.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Sig. Segretario Generale

SEDE

All. c.s.

OGGETTO: OGGETTO. Immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" sito in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Rg 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia. Trasmissione.

Con riferimento al contenzioso in oggetto ed avuto riguardo a quanto emerso in occasione dell'incontro dell' 01/09/2015 circa la disponibilità dell'Ente a valutare una composizione bonaria della complessa vicenda giudiziaria mediante la stipula di un accordo bilaterale che definisca la contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati, si trasmette per ogni conseguenziale valutazione e determinazione di competenza, la proposta di transazione inviata allo scrivente dall'avvocato Pasquale Misciagna.

Molti saluti

IL DIRIGENTE
Avv. Rosa Di pierro

p_ba
ADD CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Avvocatura e Contenzioso

PG 0122787 del 21/09/2015
Flusso : interno

Studio Legale MISCIAGNA

Avv. Vincenzo MISCIAGNA
Avv. Pasquale MISCIAGNA
Funzionari in Carriera

Avv. Paolo SETTEMBRE
Avv. Anita Vittoria NETTIS
Dott.ssa Sabina MISCIAGNA
Dott.ssa Monica MARAZIA
Dott. Sante SABATINO
Dott. Giammarco CAMPAIOLA

Bari, 21 settembre 2015

CITTA METROPOLITANO
Servizio Avvocatura e Contenzioso
Lungomare Nazario Sauro,29
70121 Bari

alla c.a.
dell'avv. Rosa Dipierro

email: avvocaturacontenzioso@cittametropolitana.ba.it

Oggetto: *Città Metropolitana di Bari c. Comune di Bari.*
Giudizio Corte di Cassazione RG n.23908/2010-Atto di Transazione

Con riferimento al contenzioso di cui all'oggetto e facendo seguito all'incontro del 1/9/2015, trasmetto bozza dell'atto di transazione, evidenziando che le condizioni, di cui all'allegata bozza di transazione, possono soddisfare anche l'interesse di questa Amministrazione.

Cordiali saluti

Avv. Pasquale Misciagna



p_ba
AGG CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Avvocatura e Contenzioso

PG 0122771 del 21/09/2015
Flusso : Entrata

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge,

tra

- la Città Metropolitana di Bari, in persona del Sindaco metropolitano p.t. Antonio Decaro, rappresentata in questo atto, dal Dirigente del Servizio giusta delibera del Consiglio Metropolitano di Bari n. del

e

il Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t. Antonio Decaro, rappresentato in questo atto da giusta delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

a) immobile denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113 p.la 297 sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n. 4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.l.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola 189, identificato in catasto fabbricati al foglio 117 particella 67.

- Relativamente agli immobili come sopra descritti nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di

Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti dalle Province;

-con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n. 901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;

- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 in attesa di fissazione di udienza di discussione.

- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20.11.2010;

-nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte sono rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Capruzzi per il Comune di Bari.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 l del 23.5.2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati.

- Con deliberazione n. 24 del 18.12.2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio provinciale ex art. 1, comma 14 l. 7 aprile 2014, n. 56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della*

definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani n. 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- con delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione

- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si stipula e si conviene quanto segue

A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.

B) La Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 7.2.2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113 p.la 297 sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n. 4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.la 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani 30 e per l'effetto ~~trasferisce al Comune di Bari~~ la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale di Bari;

C) Il Comune di Bari in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 901/2009 e pertanto ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato Villa Capriati sito alla via Amendola 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 particella 67, che pertanto rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.

D) Le parti convengono di abbandonare il giudizio tutt'ora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione dando per reciprocamente compensate le spese di giudizio;


E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato Villa Roth che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari;

F) Le parti, come sopra rappresentate, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati ed alla vicenda giudiziaria;

G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti avv. Pasquale Misciagna e avv. Bianca Laura Caprucci per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale.

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI BARI

Il Sindaco

Prot. n. 14482-11-1

Bari, 19 gennaio 2015

Al Sig. Segretario Generale Vicario
Città Metropolitana di Bari
Avv. Rosa Dipierro

p.c. All'Assessore ai Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Galasso

All'Assessore al Patrimonio
Dott. Vincenzo Brandi

Al Direttore Rip. Infrastrutture
Ing. Maurizio Montalto

Al Direttore Rip. Patrimonio
Avv. Piera Nardulli

Al Direttore del Settore Progettazione,
Lavori e Manutenzione Opere Pubbliche
Ing. Domenico Tondo

Loro Sedi


Oggetto: Immobile denominato "Villa Roth" sito in Bari. Utilizzo da parte del Comune di Bari per finalità sociali. Deliberazione della Provincia di Bari n. 24 del 18/12/2014.

Si fa riferimento alla nota con cui è stata trasmessa alla Civica Amministrazione la deliberazione n. 24 del 18/12/2014, con cui il Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio, ha, tra l'altro, deliberato di consentire al Comune di Bari l'uso dell'immobile in oggetto, nelle more della definizione del giudizio in Corte di Cassazione pendente.

Con la presente, quindi, si conferma l'interesse del Comune all'uso del bene con le riserve e garanzie pure espresse nella citata deliberazione.

Si dà, quindi, mandato agli uffici competenti di procedere agli adempimenti susseguenti.

Antonio Decaro



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

Prot. N. 229391 Inf.
Titolo: _____
Classe: _____
Risposta a nota: _____
Allegati: _____

Bari, 29-9-15

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

PARERE RISERVATO

Al Direttore Generale
avv. Davide Pellegrino

Al Direttore Rip. Patrimonio
Avv. Pierina Nardulli

p.c. Al Capo di Gabinetto
dr. Vito Leccese

**Oggetto: Immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati –
Ricorso dinanzi alla Corte di cassazione R.g.23908/2010. Bozza
transazione proposta dalla Città Metropolitana; riscontro nota
del Direttore Generale prot. n. 218466 del 23.09.2015.**

Dall'esame della proposta trasmessa, emerge che, ai sensi dell'art.1965 c.c., le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza della Corte di Appello di Bari in ragione dell'alea del relativo giudizio di impugnazione pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, a fronte della sentenza di primo grado che riconosce la proprietà di entrambi gli immobili in favore della ex Provincia e della sentenza di secondo grado che, invece, riconosce la medesima proprietà in favore del Comune, le parti intendono addivenire a reciproche concessioni, nella specie consistenti nel riconoscimento/conferimento della proprietà di un solo immobile a ciascuno dei contendenti.

Tale scelta appare conveniente per l'Amministrazione comunale in considerazione dell'alea del giudizio pendente in Cassazione.

Inoltre, la preferenza della proprietà di Villa Roth consolida l'interesse pubblico già manifestato dal Sindaco (nota prot. 14482 del 19.01.2015)



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

ad ottenere l'immediata disponibilità proprio di quell'immobile, per il pieno e incondizionato utilizzo per finalità sociali del Comune.

Quanto allo schema di transazione, si ritiene che esso debba essere sottoscritto dal Dirigente all'esito del procedimento di approvazione/autorizzazione di competenza Consiglio Comunale, trattandosi di accordo ex art.42 co.2 lett.l del TUEL e che, comunque vada modificata la clausola D) prevedendo la rinuncia della ricorrente al giudizio in Cassazione e la contestuale adesione da parte del Comune ex art.390 c.p.c., con ulteriore obbligo della parte ricorrente di deposito dell'atto dinanzi alla Suprema Corte.

Inoltre, dovrebbe essere specificata la natura essenziale del termine di 90 giorni di cui alla lettera E).

Infine, andrebbe inserita apposita clausola che -ex art. 1976- preveda la risoluzione di diritto della transazione in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle clausole e condizioni.

Quanto alla clausola di chiusura, relativa alla rinuncia al vincolo della solidarietà di cui alla legge professionale, essa andrebbe prevista esclusivamente per l'avvocato del libero foro richiamando l'art.13 co. 8 della legge 247/2012.

Tanto si rassegna in riscontro alla nota prot. 218466/2015 del Direttore Generale, fermo restando che ogni eventuale ulteriore e definitiva valutazione è rimessa alla competenza del Dirigente della Ripartizione Patrimonio.

Cordiali saluti

Avv. Biancalaura Capruzzi



Chiedi Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Archivia Elimina Spam Azioni

Immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati siti in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte Cassazione RG 23901



Da: Maria Sannicandro

A: segretariogenerale

doc02808220160302133342.pdf (168,9 KB) Scarica | Valigetta | Rimuovi

Invio n. 51078 del 02/03/2016 e relativo allegato.

Cerca Maria Sannicandro



COMUNE DI BARI

Ripartizione Patrimonio
Settore Gestione Patrimonio e Inventari

Allegati: 1

Prot. 51048

Bari 2/3/2015

Alla Città Metropolitana di Bari

Sig. Segretario Generale

Lungomare Nazario Sauro 29

70121 BARI

P. c.

All'Assessore al Patrimonio

Dott. Vincenzo Brandi

Al Capo di Gabinetto

Dott. Vito Leccese

All'Avvocatura Civica

Alla Coord. Staff Avvocatura

Avv. Bianca Laura Capruzzi

Oggetto: Immobili denominati Villa Roth e Villa Capriati siti in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte Cassazione RG 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia. NOTA RISERVATA NON RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Si fa seguito alla nota di codesto Ente n. 216994/II-10 datata 22.9.2015 e all'incontro tenutosi nella giornata odierna presso la Vs. sede per rappresentare la volontà di questo Ente di addiventare ad una definizione bonaria della controversia. A tale proposito con riferimento alla bozza di transazione da Voi trasmessa si è provveduto, d'intesa con l'Avvocatura Comunale, ad apporre alcune modifiche/integrazioni che non modificano l'assetto di interessi complessivo già in precedenza concordato. Pertanto si rimette in copia la bozza di intesa così modificata e si resta in attesa del Vs. assenso sulla ridetta bozza per dare corso agli adempimenti amministrativi conseguenti. Distinti saluti

Il Direttore

Avv. Giuseppe Ceglie

via Niccolò Piccinni, 136 - 70122 Bari - tel. 080/5774310 - fax 080/5774330 rp.patrimonio@comune.bari.it

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge.

tra

- la Città Metropolitana di Bari, rappresentata in questo atto, dal Dirigente del Servizio giusta delibera del Consiglio Metropolitanano di Bari n. del

e

il Comune di Bari, in persona del Sindaco del Dirigente della Ripartizione Patrimonio giusta delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

- a) immobile denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lia 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lia 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;
- b) immobile denominato Villa Caprati sito alla via Amendola, 198, identificato in catasto fabbricati al foglio 117 p.lia 67.

- Relativamente agli immobili come sopra descritti nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Caprati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando "avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lila 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Caprati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione);

- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 con udienza fissata per il giorno 22.3.2016;

- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010;

- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Capuzzi per il Comune di Bari;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.33 1 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati Villa Roth e Villa Caprati.

- Con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14 l. 7 aprile 2014, n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, "nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destino a finalità sociali" successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;

- con delibera del Consiglio Metropolitanano n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- con delibera del Consiglio Comunale di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;

- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si conviene e stipula quanto segue

- A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.
- B) La Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 07/02/2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lia 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lia 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.l.c. 297 di ha 5.69 denominato Villa Roth sito alla via Celso Ulpiani, 30 e per l'effetto trasferisce al Comune di Bari la proprietà del ridotto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari;
- C) Il Comune di Bari in persona del legale rappresentante p.t., come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.901/2009 e pertanto ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato Villa Caprati sito alla via Amendola, 198, censito in catasto fabbricati al foglio 117 p.lia 67, che pertanto rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.
- D) La Città Metropolitana di Bari dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al giudizio in Cassazione come sopra rubricato con contestuale accettazione da parte del Comune alla suddetta rinuncia, con l'obbligo della Città Metropolitana di depositare il presente atto dinanzi alla Suprema Corte. Le parti danno per reciprocamente compensate le spese del presente giudizio e di tutti gli altri gradi dello stesso giudizio;
- E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato Villa Roth che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo, da intendersi come termine essenziale per la validità del presente accordo, di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari;
- F) Le parti, come sopra rappresentate, premesso l'esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni previste dal presente atto, danno atto di aver con la presente transazione

definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati Villa Roth e Villa Caprati ed alla vicenda giudiziaria;

g) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori, ove necessario, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della legge 247/2012(Legge Professionale).

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto.

PROTOCOLLO
AFFARI
7 MAR. 2016
Battista Sannicandro

4

CITTA' di BARI
Ripartizione Patrimonio
15 MAR. 2016
Prot. N. 63218 / inf.

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
IL SEGRETARIO GENERALE

cmBa AOOCMBA RGP
Affari Generali, Istituzionali, Contratti e g

PG 0031735 del 04/03/2016
Flusso : Uscita

e. p.c.

Al Dirigente della Ripartizione patrimonio
Gestione Patrimonio e Inventari
del Comune di Bari

All'Assessore al Patrimonio del Comune di
Bari

Al Capo di Gabinetto del Comune di Bari

All'Avvocatura Civica del Comune di Bari

OGGETTO: Immobili denominati Villa Rothe e Villa Capriati siti in Bari. Ricorso dinanzi alla Corte di cassazione RG 23908/2010. Proposta di definizione bonaria della controversia – Riscontro nota prot. 51078 del 02.03.2016.

In riferimento alla problematica in oggetto, si fa seguito alla pregressa corrispondenza per confermare la volontà dell'Amministrazione scrivente di addivenire alla definizione bonaria della controversia.

A tal fine, si prende atto della proposta trasmessa con nota prot. 51078 del 02.03.2016, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Metropolitanamente nella prossima seduta.

Si coglie l'occasione per formulare le seguenti precisazioni:

- al p.to b) della premessa e al p.to c) del dispositivo, si ravvisa la necessità di rettificare il numero civico dell'immobile denominato "Villa Capriati", inserendo "189" laddove è riportato "198";
- ai p.ti b) e c) del dispositivo, si rileva il riferimento al legale rappresentante, laddove dovrebbero essere riportati quelli dei Dirigenti autorizzati alla sottoscrizione, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli;
- al p.to b) del dispositivo, laddove compare il riferimento alla p.lla 298, si ravvisa la necessità di riportare in luogo della superficie dell'intera particella, l'indicazione "*con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico*", atteso che, da verifiche effettuate, parte di detta particella è destinata ad area di sedime della palestra e dell'area esterna all'edificio scolastico "De Lilla", separato dall'immobile denominato "Villa Roth" da muratura e recinzione metallica.

Si invia, pertanto, il testo dell'atto riportante le precisazioni suindicate.

avv. Donato Susca



ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge.

tra

- la **Città Metropolitana di Bari**, rappresentata in questo atto dal Dirigente del Servizio giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del

e

il **Comune di Bari**, rappresentato in questo atto dal Dirigente della Ripartizione Patrimonio giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

a) immobile denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2, con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato "Villa Capriati" sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, al foglio 117, p.lla 67;

- relativamente agli immobili come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;

- la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;
- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 con udienza da fissarsi;
- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010;
- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati che anche sottoscrivono il presente atto: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocato Bianca Laura Caprucci per il Comune di Bari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati".
- con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14, legge 7 aprile 2014 n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"* successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;
- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si conviene e stipula quanto segue

- A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.
- B) La Città Metropolitana di Bari, in persona del Dirigente del Servizio giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. del, come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 07/02/2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 (con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico) e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30 e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari;
- C) Il Comune di Bari in persona del Dirigente della Ripartizione Patrimonio giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. del, come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.901/2009 e, pertanto, ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato "Villa Capriati", sito alla via Amendola, 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 p.lla 67 che, pertanto, rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.
- D) La Città Metropolitana di Bari dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al giudizio in Cassazione come sopra rubricato con contestuale accettazione da parte del Comune alla suddetta rinuncia, con l'obbligo della Città Metropolitana di depositare il presente atto dinanzi alla Suprema Corte. Le parti danno per reciprocamente compensate le spese del presente giudizio e di tutti gli altri gradi dello stesso giudizio.
- E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato "Villa Roth" che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo, da intendersi come termine essenziale per la validità del presente accordo, di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari.

- F) Le parti, come sopra rappresentate, premesso l'esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni previste dal presente atto, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" ed alla vicenda giudiziaria.
- G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti, ove necessario, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della legge 247/2012 (Legge Professionale).

Bari, _____

Letto, confermato e sottoscritto.


FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 16 giugno 1993 il Comune di Bari conveniva il giudizio la Provincia di Bari per sentir dichiarare trasferiti al patrimonio comunale, con vincolo destinazione alla USL competente, due immobili in Bari noti come "Villa Roth"¹ e "Villa Capriati" (detta anche "Guaccero")². L'amministrazione municipale invocava di trasferimento ex lege (art. 66 l. 833/78; art. 29 l.r. 36/1984; l.r. 33/1985) delle sedi del "laboratorio medico micrografico provinciale (L.M.M.) e del "servizio di igiene mentale" (S.I.M.), con relativi mobili e attrezzature.

L'amministrazione provinciale resisteva alla domanda asserendo che le due strutture sanitarie erano state precariamente allocate nei due immobili storici, i quali dunque non potevano essere considerati come "destinati" stabilmente agli scopi di cui alla legge 833/78, con la conseguenza che essi sfuggivano al trasferimento dominicale al Comune prescritto dal riordino del "servizio sanitario nazionale". La convenuta aggiungeva che l'immobile all'origine destinato agli scopi di legge era invece situato in

¹ Il cespite è individuato in citazione come immobile sito in Bari via Celso Ulpiani n. 30 (ex Villa Roth) riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Bari, alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297 sub 1 e sub 2, con terreno circostante riportato nel NCT di Bari alla partita n. 4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 29 e alla partita 1, foglio 113, p.lla 297. Il tutto è meglio descritto nelle visure del geom. Candido Augelli (fasc. Comune, doc. 11).

² Il cespite è individuato in citazione come immobile sito in Bari alla via Amendola n. 189 (ex Villa Capriati o ex Villa Guaccero), parte della costruzione non risulta censita in catasto, ma il terreno su cui sorge l'immobile parzialmente e quello di pertinenza è così distinto nel NCT: partita 4342, ditta Provincia di Bari, foglio 117, p.lle 64-65 per ha 1.41.25 e parte della p.lla 67.




piazza S. Pietro e che lo stesso, prima sgomberato e poi riattato, era stato consegnato al Comune nel 1986. Precisava, comunque, che a seguito di referendum era stata abrogata la disposizione sul trasferimento degli immobili dei "laboratori d'igiene e profilassi", che i compendi immobiliari controversi erano stati solo in parte adibiti ad uso sanitario e che "Villa Capriati" era inagibile sin dall'epoca del terremoto del 1980.

Nel giudizio interveniva volontariamente il Commissario Liquidatore della cessata USL Ba/9 rivendicando la titolarità dei cespiti a mente del d.Lgs. 502/92.

Il Tribunale di Bari rigettava la domanda ai compendi immobiliari di "Villa Roth" e "Villa Capriati", assumendo che non era provata la stabile destinazione dei cespiti alle finalità di cui all'art. 66 l. 833/78, poiché si trattava di sedi precarie e temporanee, come era dimostrato dal fatto che le due strutture sanitarie (LMM e SIM) erano originariamente allocate nel diverso stabile di piazza S. Pietro riconsegnato al Comune nel 1986. Aggiungeva che "Villa Capriati" era divenuta inagibile per gli eventi sismici del 1980 e che a "Villa Roth" non si applicava comunque la disciplina del trasferimento al patrimonio comunale per effetto della parziale abrogazione referendaria del citato art. 66. Infine accoglieva la domanda di trasferimento al Comune di beni mobili e attrezzature, rigettando quella del Commissario Liquidatore della soppressa Usl Ba/9.

Con atto notificato alle controparti il 24 gennaio 2005 il Comune appellava insistendo per il trasferimento dei due immobili e denunciando il mal-



governo delle risultanze processuali e dei principi regolativi in materia, fatto dal giudice di prime cure.


Resisteva l'Amministrazione Provinciale; il Commissario Liquidatore, evocato per "litis denunciatio", restava contumace.

Precisate le conclusioni e acquisite le difese finali la causa è stata riservata per l'immediata decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'appello è fondato e la domanda va accolta per quanto di ragione.

La legge 833 del 1978, nell'istituire il servizio sanitario nazionale, ha inteso dotare le unità sanitarie locali, strutture operative del comune alle quali sono devolute i servizi di assistenza sanitaria e igiene pubblica, di un compendio patrimoniale, strumentale ai compiti che sono stati loro devoluti, già appartenenti agli enti mutualistici e alle gestioni sanitarie soppresse. Punti di riferimento sono gli articoli 65 e 66 della legge 833, l'ultimo dei quali disciplina l'attribuzione dei beni già di pertinenza degli enti locali per i servizi delle unità sanitarie locali. Ai sensi del primo comma, lettere a)-b), dell'articolo 66 devono essere trasferiti al comune in cui sono ubicati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, gli immobili appartenenti alle province e destinati a servizio igienico sanitario, ivi compresi i laboratori d'igiene e profilassi e i centri d'igiene mentale. Il terzo comma dell'articolo 61 stabilisce inoltre che, con il provvedimento con cui si costituiscono le unità sanitarie locali, sono adottate disposizioni per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano trasfe-



riti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolare gli enti le cui competenze in materia sanitaria sono cessate, ivi compresa l'amministrazione provinciale. L'articolo 88 della legge regionale n.8 del 1981 stabilisce che gli enti interessati devono effettuare, d'intesa con il comune competente, la ricognizione di beni mobili e immobili da trasferire al patrimonio di quest'ultimo; i comuni, per parte loro, effettuano l'acquisizione del patrimonio trasferito con apposite deliberazioni consiliari, provvedendo all'iscrizione dei beni nei propri inventari. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 66 della legge statale 833 e dell'articolo 89 della legge regionale n. 8 del 1981, gli immobili acquisiti al patrimonio comunale e destinati a servizi igienico sanitari sono affidati in gestione alle unità sanitarie locali, che li iscrivono nei propri inventari.


Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, dalla ricostruzione normativa emerge che, nella fase di prima attuazione della riforma sanitaria, il passaggio delle funzioni alle unità sanitarie locali doveva avvenire congiuntamente al contestuale trasferimento di beni, attrezzature, ecc.. Il trasferimento riguardava non solo le funzioni e il personale ma anche i beni di cui gli enti erano titolari alla data di entrata in vigore della legge di riforma, ancorché il passaggio reale dovesse avvenire successivamente secondo quel principio di gradualità indicato dal legislatore della riforma per evitare interruzioni o irregolarità nella erogazione del servizio sanitario. Il trasferimento del patrimonio, pur strettamente connesso al pas-



saggio delle funzioni, non operava automaticamente ma richiedeva un preciso iter amministrativo all'esito del quale era condizionato l'effetto acquisitivo della titolarità dei beni (individuazione da parte del cedente, delibera di acquisizione da parte del comune, inserimento dell'inventario, etc.).


Aderendo all'iter argomentativo seguito dalla Corte dei Conti nella sentenza del 5 aprile 1993 riguardante la vicenda in esame, emerge come corollario che gli enti locali, pur mantenendo titolarità e gestione dei beni fino all'effettivo passaggio delle funzioni igienico sanitarie, erano in ogni caso obbligati, in fase di transizione, a conservare inalterati lo stato e la consistenza del patrimonio sanitario, così come si era cristallizzato al momento dell'entrata in vigore della legge 833, in vista del futuro e necessario trasferimento alle nuove articolazioni del servizio sanitario nazionale. Infatti, l'articolo 91 della legge regionale n.8 del 1981 stabiliva che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e il trasferimento delle funzioni, erano vietati, a pena di nullità, gli atti di disposizione dei beni patrimoniali, mobili ed immobili, degli enti locali destinati ad essere gestiti dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 66 sopra citato.

Ne deriva, in adesione all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, che gli enti locali non avevano alcun potere di scelta sulla diversa utilizzazione di beni destinati a pubblico servizio sanitario, potere che loro non competeva sia in via generale, ai sensi del secondo comma dell'articolo



828 c.c., sia in via speciale, per effetto del citato articolo 66. In ultima analisi gli enti locali avevano l'obbligo giuridico, senza margini di discrezionalità, di operare il trasferimento dei beni sanitari in favore del comune, quando fosse avvenuto il passaggio delle funzioni, e di preservarli immutati nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 833.

Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che i due servizi igienico sanitari in parola, SIM e LMM, remotamente allocati nell'edificio di piazza S. Pietro erano, invece, pacificamente ubicati nelle sedi di "Villa Roth" e "Villa Capriati, sin da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 833, di riforma del servizio sanitario. Ciò risulta, sino querela di falso, dalla delibera della giunta provinciale del 1981 che, nel decidere il trasferimento del LMM e del SIM altrove in immobili rilevati in locazione, parla di "Villa Roth" come del luogo "ove attualmente funzionano in maniera fortunosa gli uffici del laboratorio medico micrografico provinciale", da "adeguare opportunamente a museo o centro culturale". Precisa la delibera che "tale intendimento risulta confermato dalle dichiarazioni programmatiche rassegnate alla presentazione dei bilanci del 1978 in poi, nonché dalle previsioni ... finalizzate alla acquisizione di una nuova sede per il reparto medico micrografico del laboratorio e alla conseguente ristrutturazione di Villa Roth". Aggiunge la delibera "che la situazione si è ulteriormente aggravata ... con l'istituzione del SIM sul territorio, a seguito della legge 180/1975 e del nuovo regolamento delle attività, che richiedono migliori




e più razionali strutture in luogo di quelle già destinate in Bari presso l'immobile di via Amendola (edificio IPPI)", ovverosia "Villa Capriati". Si legge nella stessa delibera che il rilevare in fitto altro immobile da terzi eviterebbe la cessione del patrimonio provinciale attualmente destinato a sede dei predetti servizi e consistente nella Villa Roth con annesso giardino e del fabbricato adiacente all'IPPI", ovverosia "Villa Capriati".

Della sopravvenuta inagibilità di quest'ultima, a seguito degli eventi sismici del 1980 non v'è cenno nella delibera della giunta provinciale del 1981, né v'è riscontro in altri atti processuali.

Analogamente non v'è alcun obiettivo riscontro di un vincolo di destinazione sanitaria perdurante al momento dell'entrata in vigore della legge 833 sul diverso edificio di piazza S. Pietro. Invero proprio dal carteggio esibito dall'amministrazione provinciale emerge che questa intendeva cedere l'immobile al comune solo per la realizzazione di alloggi in base alla legge 27 del 1978 (cfr. nota Pres. Prov. 24/10/1981 n. 5622, in risposta a nota Sind. 24/9/1981, e delib. Cons. Prov. 23/4/1980), il che costituisce indubbio indice rivelatore del fatto che detto edificio era pacificamente estraneo alla vicenda traslativa degli immobili con destinazione sanitaria, di cui alla legge 833 del 1978.


Del resto sul piano fattuale non può essere trascurato quanto dichiarato in sede penale dall'avv. Mastroleo, presidente della Provincia all'epoca dei fatti, e cioè: "Mi rendo conto che in tutta la vicenda relativa all'acquisizione in locazione dell'immobile in via Oberdan probabilmente



non ci si è comportati nelle maniera più ortodossa dal punto di vista formale, ma ciò è dipeso unicamente dalla necessità di acquisire al patrimonio della Provincia la Villa Roth e la Villa ex Guaccero [detta anche Capriati; n.d.r.], ove erano ubicati rispettivamente il LMM ed il SIM" (cfr. Trib. Pen. Bari, 24/1/1990, n. 167).

In sostanza l'azione dell'amministrazione provinciale è stata diretta a sottrarre i cespiti di "Villa Roth" e "Villa Capriati" agli effetti traslativi della legge 833, senza che venisse alcun modo in riguardo l'edificio di piazza S. Pietro, che evidentemente all'epoca era da tempo fuori dal circuito delle strutture igienico-sanitarie e dunque estraneo agli effetti della legge 833. La riferita circostanza che dal 1986 detto edificio possa essere stato nuovamente adibito ai fini sociosanitari non neutralizza affatto la circostanza che, al momento dell'entrata in vigore della legge 833, l'edificio di piazza S. Pietro non era più in alcun modo riferibile all'attività del LMM e del SIM, così come è reso evidente dal tenore della delibera della giunta provinciale del 16 aprile 1981 e dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede penale dal suo presidente.

Per vero nella sentenza impugnata si dà per certo il passaggio dell'edificio di piazza S. Pietro al Comune nel 1986, ma ciò, oltre a essere contestato dalla difesa dell'ente appellante, pare smentito dalle lettere inviate dei difensori della Provincia alle controparti, nelle quali si propone transattivamente la "cessione gratuita dal parte delle Provincia al Comune di Bari delle immobile di piazza S. Pietro già sede del laboratorio di igiene e pro-




filassi e del servizio di igiene mentale" (cfr. lettere 16/10/1996 e 16/9/1998).

"Per converso, il degrado delle strutture architettoniche, attualmente invocato dai difensori come una delle cause giustificative dell'evacuazione di Villa Guaccero, non fu mai elemento, nemmeno secondario, preso a base per l'assunzione delle più volte ripetute delibere; per quanto riguarda Villa Roth, sede del LMM, l'asserito stato di disagio e di precarietà in cui personale e strutture versavano non è stato in alcun modo circostanziato". Tali considerazioni, riprese dalla decisione di condanna emessa dalla Corte dei Conti, trovano piena conferma anche nel presente giudizio, in assenza di qualsivoglia nuovo contributo probatorio.

Del resto, nonostante il chiaro dettato delle ulteriori leggi regionali regolatrici delle procedure di trapasso (art. 29 l.r. 36/1984 e art. 1 l.r. 33/1985), nulla l'amministrazione provinciale ha saputo replicare alle numerose sollecitazioni epistolari del Comune (v. lettere 10/12/1991, 8/7/1991, 4/5/1992, 3/2/1992).

Infine, il g.o.a. ritiene non soggetta a trasferimento "Villa Roth" a seguito della parziale abrogazione dell'art. 66 della legge 833 che ha espunto dal primo comma - lett. a) le parole "compresi i beni mobili e le attrezzature dei laboratori di igiene profilassi", ora esclusi dal trasferimento al patrimonio del Comune in cui sono collocati. Il d.p.r. n. 177 del 1993, pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 1993, stabilisce che l'abrogazione referendaria ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del de-



creto sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque il giudizio è stato introdotto ancor prima che l'effetto abrogante si fosse verificato; sicché l'art. 66 della legge 833 resta applicabile "ratione temporis" (art. 11 prel.).


Ultimo aspetto è quello, posto in evidenza dalla difesa della Provincia, sin dalla costituzione, e cioè la circostanza che su parte del suolo annesso a "Villa Roth", e in particolare su fg. 133 - p.lla 298 di ha 46.81, insistono parte del fabbricato del liceo scientifico Fermi, attrezzature sportive l'alloggio del custode. Si tratta ovviamente di strutture non aventi destinazione sanitaria ma specificamente scolastica e dunque non soggette alle vicende traslative di cui alla legge 833. Per "Villa Capriati", poi, è stato richiesto dal Comune il passaggio delle p.lle 64 e 65 per un'estensione di 14125 mq, a fronte di un'estensione complessiva di 21.315 mq, e di parte delle p.lle 67; in tali limiti opera dunque l'auto limitazione della domanda giudiziale.

All'accoglimento dell'appello e, per quanto di ragione, della domanda comportano la pronunzia consequenziale di rilascio da parte della Provincia dei compendi immobiliari passati per legge al Comune.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla va disposto quanto al commissario liquidatore della USL Ba/4, evocato in appello per mera "litis denunciatio".

P.T.M.

La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante Comune



di Bari dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione), il tutto così come precisato in narrativa e in motivazione.

Condanna l'amministrazione provinciale di Bari al rilascio dei suddetti cespiti, liberi da persone e cose, nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale di Bari.



Disattende ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti costituite.

Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali, che liquida, a favore dell'ente appellante, per il primo grado in € 7000 (di cui € 1226 per diritti ed € 5640 per onorario) e per il secondo grado in € 7800 (di cui € 1290 per diritti ed € 6270 per onorario), oltre a rimb. forf., i.v.a. e c.a.p. secondo legge.

Autorizza le trascrizioni nei RR.II. in corso nonché le volturazioni catastali, esonerando il Conservatore ed i funzionari competenti da qualsivoglia responsabilità in merito.

Così deciso il 14 luglio '09.

IL PRESIDENTE




Minute def
21-7-09

AVV.

21 SET. 2009

Depositato in Cancelleria
21 SET. 2009
Il Cancelliere
TACCIOLA



COMUNE DI BARI

Pr-261897

Ripartizione Avvocatura

FERRARA

14 NOV 2016

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

p.c. Al Direttore Ripartizione patrimonio
Al Direttore sett.gestione patrimonio e inventari
Al Direttore generale
Al Capo di Gabinetto
Loro sedi

Villa Roth e Villa Capriati-Ricorso in Cassazione avverso sentenza n. 901/2009 Corte di Appello di Bari proposto dalla Amministrazione provinciale c/ Comune di Bari. Ordinanza di estinzione.

Si trasmette, in allegato, copia della ordinanza con la quale la Corte di cassazione, preso atto della rinuncia della Città metropolitana (ex Provincia) al ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 901/2009 della Corte di Appello di Bari, e della accettazione della stessa da parte della Civica Amministrazione, ha dichiarato la estinzione del processo di legittimità senza pronuncia sulle spese. Codesta Direzione dovrà pertanto provvedere agli adempimenti utili a dare esecuzione alla transazione stipulata con la Città metropolitana, di cui chiedo di avere copia sottoscritta al fine di inserirla nella pratica per la definitiva archiviazione.
Cordiali saluti

Il Coordinatore
Avv. Bianca Laura Caprucci

PROTOCOLLO
ARRIVO
14 NOV 2016

CITTÀ DI BARI
RIPARTIZIONE PATRIMONIO
Prot. n. *261897*
Settore *Ferrare*
Si assegna a
Data *9 GEN. 2017*
IL DIRETTORE

CITTÀ DI BARI
RIPARTIZIONE PATRIMONIO
dot. Leghe

*Avv. Ferrare
prevedere
con
debbano
considere*



23061.16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

Rinuncia.
Estinzione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23908/2010

Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

23061

Rep. C I,

Ud. 28/09/2016

PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23908-2010 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI, ora CITTA'
METROPOLITANA DI BARI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARINI 2, presso
l'avvocato PASQUALE MISCIAGNA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37,
presso l'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e
difeso dall'avvocato BIANCALAURA CAPRUZZI, giusta

2016

91

Copia comunicata ai Sg.ri Ill. mi delegati 133095

procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 901/2009 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MISCIAGNA che ha
chiesto l'estinzione per rinuncia;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato AMORUSO
LUISA, con delega avv. CAPRUZZI, che ha chiesto
l'estinzione per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'estinzione.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Cassazione rilevato e ritenuto che:

- con sentenza n. 1052 del 2003 l'adito Tribunale di Bari a) rigettava la domanda proposta dal Comune di Bari nei confronti della Provincia di Bari, volta al trasferimento in favore del municipio e con vincolo di destinazione alla USL competente, dei due compendi immobiliari denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" e la accoglieva invece relativamente al chiesto trasferimento di beni mobili e attrezzature b) rigettava, inoltre, la domanda del Commissario Liquidatore della cessata USL Ba/9, intervenuto in giudizio;
- con sentenza del 14.07-21.09.2009 la Corte di appello di Bari, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, dichiarava avvenuto per legge il trasferimento dall'appellata Provincia di Bari all'appellante Comune di Bari dei menzionati compendi immobiliari, il tutto così come precisato in narrativa e in motivazione. Condannava la Provincia di Bari al rilascio dei suddetti cespiti, liberi da persone e cose, nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale di Bari. Disattendeva ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti costituite, osservando anche che nulla andava disposto quanto al commissario liquidatore della USL, evocato in appello per mera "litis denunciatio";
- avverso questa sentenza la Provincia di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 12.10.2009 al Comune di Bari che ha resistito con controricorso;
- con atto depositato il 21.09.2016 la Provincia di Bari ora Città Metropolitana di Bari ha rinunciato al ricorso ed il Comune di Bari ha aderito a tale rinuncia. Entrambe le parti hanno instato per la compensazione delle spese del presente giudizio;





- ricorrono i presupposti di cui agli artt. 375, 390, 391 c.p.c. per la declaratoria di estinzione, senza pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di legittimità per sopravvenuta rinuncia.

Roma, 28 settembre 2016

Il Presidente



Zimbra

rip.patrimonio@comune.bari.it

**villa roth e villa capriati ricorso in cassazione avverso sentenza n.901/09.
c.d.a. di bari.proposto dalla amministrazione provinciale c/ comune di bari
ordinanza di estinzione.**

Da : Rip. Avvocatura
<rip.avvocatura@comune.bari.it>


lun, 14 nov 2016, 09:50

 1 allegato

Oggetto : villa roth e villa capriati ricorso in cassazione
avverso sentenza n.901/09. c.d.a. di
bari.proposto dalla amministrazione provinciale
c/ comune di bari ordinanza di estinzione.

A : Patrimonio <rip.patrimonio@comune.bari.it>,
Giuseppe Ceglie <g.ceglie@comune.bari.it>

Cc : Direzione Generale
<direzione.generale@comune.bari.it>,
Gabinetto Del Sindaco
<gabinettodelsindaco@comune.bari.it>,
Biancalaura Capruzzi
<b.capruzzi@comune.bari.it>

 **prot 261897.pdf**
114 KB

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge.

tra

- la **Città Metropolitana di Bari**, rappresentata in questo atto dal dott. Fernando Guido Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Locazioni e Politiche del Lavoro giusta deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Bari n. 14 del 21/03/2016.

e

il **Comune di Bari**, rappresentato in questo atto dall'avv. Giuseppe Ceglie Dirigente della Ripartizione Patrimonio Settore Gestione Patrimonio ed Inventari giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. 419 del 23.6.2016.

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Bari detiene i seguenti immobili:

a) immobile denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2, con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 ha 46.81 e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69;

b) immobile denominato "Villa Capriati" sito alla via Amendola, 189, identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari, al foglio 117, p.lla 67;

- relativamente agli immobili come sopra descritti, nel 1993 il Comune di Bari avviava un giudizio per l'accertamento della proprietà in suo favore a seguito del trasferimento al patrimonio del Comune, con vincolo di destinazione alle ex UU.SS.LL. competenti per territorio, dei beni mobili e immobili destinati ai Centri di Igiene Mentale e ad altri servizi confluiti nel sistema nazionale, allora dipendenti delle Province;

- con sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003 veniva rigettata la domanda del Comune di Bari di trasferimento al suo patrimonio degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati", inclusi nel patrimonio della ex Provincia di Bari;



- la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, con sentenza n.901/2009, riformava la richiamata sentenza del Tribunale di Bari n. 1052/2003, dichiarando *"avvenuto il trasferimento per legge dall'appellata Provincia di Bari all'appellante dei compendi immobiliari denominati "Villa Roth" (con esclusione della p.lla 298 destinata ad uso scolastico) e "Villa Capriati" (con esclusione delle superfici eccedenti quelle indicate in citazione)"*;
- avverso la medesima sentenza la già Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari, proponeva ricorso per Cassazione, notificato il 13/10/2010, il cui giudizio è attualmente pendente al n. R.G. 23908/2010 con udienza fissata per il giorno 28/09/2016;
- nel richiamato giudizio, tuttora pendente, il Comune di Bari si è ritualmente costituito con proprio controricorso notificato alla già Provincia di Bari, in persona del procuratore costituito, in data 20/11/2010;
- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione gli Enti che ne sono parte rappresentati e difesi dai difensori come di seguito indicati: avvocato Pasquale Misciagna per la Città Metropolitana di Bari, avvocatessa Bianca Laura Capruzzi per il Comune di Bari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 23/05/2014, il Comune di Bari autorizzava l'azione esecutiva di rilascio relativamente agli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati".
- con deliberazione n.24 del 18/12/2014 adottata dal Presidente della già Provincia di Bari con i poteri del Consiglio Provinciale ex art. 1, comma 14, legge 7 aprile 2014 n.56, veniva disposto di consentire al Comune di Bari, *"nelle more della definizione dell'articolata vicenda giudiziaria e fatti salvi ed impregiudicati i diritti rivenienti dall'esito del giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione richiamato in narrativa, l'uso dell'immobile sito in Bari alla via Celso Ulpiani, 30 denominato "Villa Roth" per destinarlo a finalità sociali"* successivamente preso in consegna dal Comune di Bari;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 14 del 21/03/2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Locazioni e Politiche del Lavoro è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. 419 del 23.6.2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, il Dirigente della Ripartizione Patrimonio Settore Gestione Patrimonio ed Inventari è stato autorizzato a sottoscrivere la presente transazione;



- tutto ciò premesso, poiché è effettivamente intento delle parti regolare definitivamente in via transattiva i rapporti tra le stesse, come sopra rappresentate, in relazione alla proprietà degli immobili di cui al presente atto;

si conviene e stipula quanto segue

- A) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.
- B) La Città Metropolitana di Bari, in persona del Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Locazioni e Politiche del Lavoro giusta deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 14 del 21/03/2016, come ivi rappresentato, succeduta alla Provincia di Bari ai sensi della legge 07/02/2014 n. 56, rinuncia in favore del Comune di Bari ad ogni preteso diritto reale sull'immobile identificato in catasto fabbricati del Comune di Bari alla partita 32699, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 297, sub 1 e sub 2 con terreno circostante riportato nel N.C.T. di Bari alla partita n.4342, ditta Amministrazione Provinciale di Bari, foglio 113, p.lla 298 (con esclusione della parte di detta p.lla destinata ad uso scolastico) e alla partita 1, foglio 113, p.t.c. 297 di ha 5.69 denominato "Villa Roth", sito alla via Celso Ulpiani, 30 e, per l'effetto, trasferisce al Comune di Bari la proprietà del ridetto immobile, nello stato in cui si trova, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari;
- C) Il Comune di Bari in persona del Dirigente della Ripartizione Patrimonio Settore gestione Patrimonio ed Inventari giusta deliberazione di Giunta Comunale di Bari n. 419 del 23.6.2016, come ivi rappresentato, rinuncia in favore della Città Metropolitana di Bari agli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.901/2009 e, pertanto, ad ogni preteso diritto reale sull'immobile denominato "Villa Capriati", sito alla via Amendola, 189, censito in catasto fabbricati al foglio 117 p.lla 67 che, pertanto, rimane nella disponibilità e nel patrimonio dell'Amministrazione Metropolitana.
- D) La Città Metropolitana di Bari dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al giudizio in Cassazione come sopra rubricato con contestuale accettazione da parte del Comune alla suddetta rinuncia, con l'obbligo della Città Metropolitana di depositare il presente atto dinanzi alla Suprema Corte. Le parti danno per reciprocamente compensate le spese del presente giudizio e di tutti gli altri gradi dello stesso giudizio.
- E) Le parti convengono, altresì, che l'atto notarile, relativamente all'immobile denominato "Villa Roth" che viene in ragione del presente atto trasferito al Comune di Bari, a rogito del notaio che sarà indicato dal Comune di Bari, dovrà essere sottoscritto entro il termine massimo, da intendersi come termine essenziale per la validità del presente accordo, di 90




giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e che la trascrizione nei RR.II. e la volturazione catastale siano a carico del Comune di Bari.

- F) Le parti, come sopra rappresentate, premesso l'esatto adempimento di tutte le clausole e condizioni previste dal presente atto, danno atto di aver con la presente transazione definitivamente regolato per intero i reciproci rapporti in relazione alla contesa proprietà degli immobili denominati "Villa Roth" e "Villa Capriati" ed alla vicenda giudiziaria.
- G) Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti, ove necessario, anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 c.8 della legge 247/2012 (Legge Professionale).

Bari, 8 settembre 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fernando Guido




Avv. Giuseppe Ceglie



I difensori

Avv. Pasquale Misciagna



Avv. Biancalaura Capruzzi





MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939 XVII N°652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 1075370
Comune BARI Ditta ROTH MANFREDI
Via CEL/O VLPIANO 30 FV 40 FEREDO
Segnare cognome, nome, paternita del solo primo intestatario

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA
PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939 XVII N°652
COMUNE
BARI
Foglio di riscioto
SCHEDA NUMERO
1075370
La presente planimetria e' stata redatta in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 10 del 1978 e dell'art. 10 del D.M. n. 13000/1978.


P.T.

PROPR. DITTA /OPRA INTE/TATA
PARTICELLA 114 FOGLIO 39 BARI



PARTICELLA 114 FOGLIO 39 BARI
PROPR. DITTA /OPRA INTE/TATA

ORIENTAMENTO



SCALA di 1 200

VIA CEL/O VLPIANO

Compilata da:
DOTT. ING. GIOV. EPPE FAVIA

Indicare nome e cognome del tecnico
Iscritto all'Albo de INGEGNERI
della Provincia di BARI

Data _____ Firma ing. G. Favia





MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI CATASTRALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939 XVII N° 652)


Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 1075370

Città BARI Ditta ROTH MANFREDI


Via CELSO ULPIANO 30 FR. GOFREDO
Segnare cognome, nome, paternità del socio primo intestatario

SPAZIO
ove va incollato il
TALLONCINO di RICONTRÒ
DELLA SCHEDA
con la quale
si denunciano
gli immobili


P.II./OFFITTE



P./EMINTERRATO



ORIENTAMENTO




SCALA di 1:200

Compilata da:
DOTT. ING. GIV/EPE FAVIA

(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo de INGEGNERI
della Provincia di BARI

Data _____ Firma ing. Giv/Epe Favia



02684835



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939-XVI, N°652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 1075310


Comune BARI Ditta ROTH MANFREDI

Via CEL/O VLPIANO 30 FV GOFFREDO


"Segnare cognome, nome, paternità del solo primo intestatario"

SPAZIO
ove va incollato il
TALLONCINO di RISCOSTRO
DELLA SCHEDA
con la quale
si denunciava
gli immobili

P. I.



ORIENTAMENTO



SCALA di 1:200

Compilata da:

DOTT. ING. GIUSEPPE FAVIA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo de INGEGNERI
della Provincia di BARI

Data _____ Firma ing. Giuseppe Favia



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 29/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 29/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 29/11/2017 al 13/12/2017.

L'incaricato

Bari, 14/12/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>